

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza


P.A.T.

Elaborato



Norme Tecniche

Elaborato adeguato per la Conferenza di Servizi di approvazione



Sindaco
dott. Renzo Lotto


Progettisti ing. Silvia Dall'Igna

ing. Lorenzo Dalla Vecchia

Geologo
dott. Fernando Ronco

Analisi agronomiche e VAS
Studio Benincà

Responsabile Area Tecnica
geom. Alberto Carretta

Realizzazione GIS con  **Intergraph GeoMedia**
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

maggio 2016

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - FINALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE	6
Art. 1- Disciplina del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e richiamo alla legislazione vigente.....	6
Art. 2- Contenuti, ambito di applicazione ed obiettivi del PAT	7
Art. 3- Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla VAS	8
Art. 4 - Elaborati del PAT	13
Art. 5 – Efficacia ed attuazione del PAT	14
Art. 6 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio.....	14
Art. 7 - limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola.....	16
Art. 8 – Norma di flessibilità	17
Art. 9 - Normativa in applicazione di Leggi Regionali e statali di altri settori e di strumenti di livello superiore.....	18
Art. 10 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento, per la dismissione delle attività produttive in zona impropria.....	18
Art. 11 – Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per l'attività produttiva	20
Art. 12 - Criteri per l'applicazione della compatibilità idraulica.....	21
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI SULLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	24
CAPO I – DISPOSIZIONI SUI VINCOLI E PIANIFICAZIONE SUPERIORE -	
ELABORATO 1 – SCALA 1:10000	25
VINCOLI	25
Art. 13 – Vincolo Monumentale	26
Art. 14 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004.....	27
Corsi d'acqua	28
Territorio coperto da foreste e boschi	29
Art. 15 – Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Zona 3	30
PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	30
Art. 16 – Ambiti naturalistici di livello regionale.....	30
Art. 17 – Ambiti di paesaggio del PTRC.....	31
Art. 18 –Centri Storici.....	31
Art. 19 – Area a pericolosità idraulica ed aree fluviali in riferimento al PAI.....	32
ALTRI ELEMENTI.....	32
Art. 20 - Idrografia / Fasce di rispetto <i>R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e L.R. 11/2004 art. 41</i> lett g.....	32
Art. 21 – Cave attive, estinte, abbandonate e dismesse	33
Art. 22 - Depuratori / Fasce di rispetto	34
Art. 23 - Viabilità / Fasce di rispetto.....	34
Art. 24 - Ferrovia / Fasce di rispetto	35
Art. 25 – Reti tecnologiche - Elettrodotti e gasdotti / Fasce di rispetto.....	35
Art. 26 – Cimiteri / Fasce di rispetto.....	36
Art. 27 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.....	37
Art. 28 - Condotta ossigeno gassoso / Fasce di rispetto.....	38
Art. 29 – Allevamenti zootecnici intensivi	38
CAPO II – DISPOSIZIONI SULLE INVARIANTI TERRITORIALI – ELABORATO 2 –	
SCALA 1:10000.....	41
NORME GENERALI	41
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA.....	41

Art. 30 – Siepi e filari alberati in territorio aperto	41
Art. 31 - Linee ferroviarie storiche	42
Art. 32 – Mobilità lenta – piste ciclabili di primo e secondo livello.....	42
INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE	42
Art. 33 – Zone Boscate	42
Art. 34 – area umida di origine antropica – Laghetto di Grisignano	43
INVARIANTI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE	45
Art. 35 – parchi e giardini storici	45
Art. 36 – manufatti di archeologia industriale	45
Art. 37 – Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete.....	45
Art. 38 – Ville Venete di particolare interesse provinciale.....	46
Art. 39 – Contesti figurativi delle Ville di particolare interesse provinciale e dei complessi monumentali	47
Art. 40 - Coni visuali	49
Art. 41 – Antichi Mulini – Mulino sul Tesinella	50
INVARIANTI DI NATURA AGRICOLA - PRODUTTIVA.....	50
Art. 42 – Territori ad elevata utilizzazione agricola	50
CAPO III – DISPOSIZIONI SULLA FRAGILITA’ DEL TERRITORIO – ELABORATO	
3 – SCALA 1: 10000	52
COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	52
Art. 43 - Aree idonee.....	52
Art. 44 - Aree idonee a condizione	52
Art. 45 - Aree non idonee.....	53
AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	54
Art. 46 - Area esondabile o a ristagno idrico	54
Art. 47 - Area umida di origine antropica – Laghetto di Grisignano.....	54
Art. 48 - Aree degradate per la presenza storica di rifiuti.....	54
Art. 48bis – Aree di cava attiva.....	54
CAPO IV – DISPOSIZIONI SULLA TRASFORMABILITA’ DEL TERRITORIO –	
ELABORATO 4 – SCALA 1:10000	55
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	55
Art. 49 - Individuazione degli ambiti territoriali omogenei.....	55
Art. 50 – ATO del SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE (ATO 1 – Grisignano Capoluogo, ATO 2 – Frazione di Barbano, ATO 3 – Frazione di Pojana, ATO 4 – Zona residenziale Nord).....	56
Art. 51 – ATO del SISTEMA PRODUTTIVO – (ATO 5 - contesto produttivo tecnologico)..	59
Art. 52 - indirizzi e criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate.....	62
Art. 53 – ATO del SISTEMA AMBIENTALE – (ATO 6 – pianura coltivata ad ovest, ATO 7 - pianura coltivata ad est)	62
Art. 54 – ambiti a prevalente destinazione agricola - aree agricole.....	67
Art. 55 - indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	68
AZIONI STRATEGICHE.....	69
Art. 56 – Aree di urbanizzazione consolidata.....	69
Art. 57 – Aree di urbanizzazione programmata.....	71
Art. 58 – Edificazione diffusa	71
Art. 59 – Aree di riqualificazione e riconversione.....	74
Art. 60 - Indirizzi e criteri per la riqualificazione ambientale e l’applicazione del credito edilizio.....	75
Art. 61 – Limiti fisici alla nuova edificazione	76

Art. 62 – Ambiti trasformabili / linee preferenziali di sviluppo insediativo.....	78
Art. 63 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi.....	80
Art. 64 – Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza.....	81
Art. 65 – Aree produttive non ampliabili.....	81
Art. 66 – Aree produttive ampliabili.....	82
Art. 67 – Viabilità esistenti e di progetto.....	82
Art. 68 – Punto critico di Viabilità.....	84
Art. 69 – Mobilità lenta e percorsi pedonali e ciclabili.....	85
VALORI E TUTELE CULTURALI.....	86
Art. 70 – Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 ed art. 11.....	86
Art. 71 - Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.....	87
Art. 72 - Pertinenze scoperte da tutelare.....	90
VALORI E TUTELE NATURALI.....	90
Art. 73 – Salvaguardia e sviluppo della rete ecologica.....	90
Art. 74 - Corridoio ecologico del PTRC.....	91
Art. 75 - Corridoio ecologico principale.....	92
Art. 76 - Isola ad elevata naturalità – (stepping stone).....	92
PARTE TERZA NORMATIVA GENERALE DI CARATTERE AMBIENTALE.....	94
Art. 77 – Tutela dall'inquinamento.....	95
Inquinamento atmosferico.....	95
Inquinamento acustico.....	95
Rischio Radon.....	95
Art. 78 – Tutela della falda acquifera sotterranea.....	95
Art. 79 – Azioni di mitigazione dell'illuminazione diffusa.....	96
Art. 80 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima.....	96
Art. 81 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico.....	97
Art. 82 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti.....	97
Art. 83 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato.....	98
Art. 84 - Indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile.....	100
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	104
Art. 85 – Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti NT.....	105
Art. 86 - norme transitorie.....	105
Art. 87 – Norme di salvaguardia.....	105
Art. 88 – Norme di salvaguardia del PTRC adottato.....	106
Art. 89 – Modifiche al PAT.....	106
Art. 90 – Modifiche conseguenti a varianti legislative e programmazione superiore (PTRC - PTCP).....	106
Art. 91 – Modifiche derivanti da errori di trascrizioni di vincoli esistenti.....	106
Art. 92 – Rinvio finale.....	106

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 1- Disciplina del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e richiamo alla legislazione vigente.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 12 comma 2.

1. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

2. Le norme di attuazione del PAT esplicano le modalità per la messa in atto di operazioni di tutela e di modifica congruenti con le premesse culturali e sociali emergenti a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, così come espresse nelle fasi conoscitive e propositive del presente strumento urbanistico.

3. Il Piano di Assetto del Territorio ed il successivo Piano degli Interventi costituiscono il Piano Regolatore Comunale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 aprile 2004, n.11.

4. Il PAT essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale non ha efficacia conformativa della proprietà, non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

5. In sede di formazione del PI ai sensi dell'art. 18 della LR n. 11/2004 l'Amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del PAT potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso varianti al PI che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al PI è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso.

Art. 2- Contenuti, ambito di applicazione ed obiettivi del PAT

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio art. 2, art. 3, comma 1.

1. La disciplina del PAT, è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

2. Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal PAT con riferimento:

- alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);

Nelle presenti norme di attuazione le disposizioni sono distinte in "Direttive", "Prescrizioni e vincoli". La Direttive hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PAT.

Le "Prescrizioni" sono norme immediatamente prevalenti e comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

I "vincoli" rappresentano limiti alla pianificazione e alla successiva edificazione, abbiano essi natura statica (ad es. d. lgs. 42/2004) o dinamica (es. allevamenti zootecnici intensivi, ecc.); per la specificazione di alcuni di essi si rinvia alla parte seconda delle presenti Norme tecniche.

3. La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del piano evidenziati nella VAS, ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

4. Il PAT ha i contenuti di cui all'art.13 L.R. n.11/2004.

5. Gli obiettivi generali che il PAT di Grisignano di Zocco intende perseguire coerentemente ai contenuti indicati nel documento preliminare, sono:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

A) sostenibilità ambientale, economica e sociale, verificata e monitorata attraverso lo strumento della valutazione ambientale strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

B) sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, mediante:

- garanzia di trasparenza e partecipazione;
- l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
- coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

C) concertazione, che influenza il carattere processuale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;

D) perequazione urbanistica, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:

- dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
- dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
- dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata.

E) compensazione e credito edilizio come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.

F) qualità architettonica, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3- Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT, in rapporto alla VAS

Rif. Legislativo: Direttiva comunitaria 2001/42/CE

1. Il PAT è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per potere adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla VAS.

DIRETTIVE

2. L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

3. Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco può presentare alla cittadinanza una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

4. La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.

5. Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del PI, la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto annuale che verifica, con scadenza annuale, lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:

- a. al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- b. alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
- c. all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia (pubblica e privata), che muovano nella direzione di assicurare il contributo del Comune agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;
- d. alla realizzazione di impianti pubblici e/o privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e. al mantenimento e/o miglioramento della quantità e qualità delle siepi presenti;
- f. al rispetto della normativa per lo spargimento dei liquami come da normativa vigente;
- g. al monitoraggio delle attività produttive in conflitto dal punto di vista urbanistico ed ambientale;
- h. alla realizzazione del sistema dei parchi e degli spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili con particolare attenzione alle aree d'interesse ambientale
- i. all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli
- j. la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del PAT.

6. L'attuazione degli interventi di mitigazione e di compensazione sono previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma, previsto dalla Direttiva 42/2001/CE allegato I, g).

- a. Con l'applicazione delle misure di mitigazione, previste dalle linee guida VIA, 18 Giugno 2001, è possibile evitare completamente l'impatto negativo e/o minimizzarne l'effetto.
- b. Il rapporto ambientale del PAT per "opere di mitigazione" definisce delle misure dirette sotto forma di provvedimenti e/o di interventi che servono a ridurre gli effetti negativi nell'ambiente dello scenario di piano prescelto. Le mitigazioni sono definite solamente dopo la caratterizzazione e stima degli effetti negativi sull'ambiente, solo

cioè dopo aver conosciuto l'entità e l'estensione complessiva degli effetti negativi e la loro propagazione ed estensione.

c. Le mitigazioni previste sono le seguenti:

1. Canalizzazione, raccolta e recupero acque
2. Drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda e Risparmio idrico
3. Consolidamento e rinverdimento spondale
4. Ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata nel territorio
5. Ricostituzione dei percorsi abituali della fauna (Infrastrutture verdi)
6. Barriere arboree di mitigazione visiva e/o funzionale
7. Misure di inserimento paesaggistico e di riqualificazione urbana
8. Interventi a verde in aree di nuova costruzione
9. Schermature e zone tampone (Corridoi ecologici)
10. Contenimento del consumo di suolo (es. espansione in altezza...)
11. Ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree
12. Uso di fonti energetiche rinnovabili (Utilizzo del solare termico, Utilizzo di pannelli fotovoltaici)
13. Edilizia ecosostenibile (Utilizzo materiali bioecologici, Efficienza energetica, Comfort estivo degli edifici, ecc.)
14. Riduzione delle fonti di Illuminazione e di rumore
15. Contenimento degli impatti diretti ed indiretti determinati dalla autostrada
16. Sviluppo di piste ciclabili

d. Le azioni di mitigazione sono da prevedere nella stesura del PI relativamente agli effetti che produrrà sul territorio con la sua attuazione.

PRESCRIZIONI

7. Le opere e gli interventi di mitigazione, dovranno essere effettuati contemporaneamente, e non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che siano all'origine degli effetti ambientali negativi che hanno richiesto tali mitigazioni. La realizzazione delle opere e degli interventi di mitigazione di cui al presente articolo, dovrà seguire le disposizioni contenute sul Rapporto Ambientale le quali costituiscono parte integrante delle presenti norme.

8. Le mitigazioni sono da attuare indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di VIA nazionale e regionale e nel caso di progetti sottoposti a VIA dovranno essere adottate tra le misure di mitigazione dello studio di impatto ambientale.

9. ai sensi e per gli effetti dell'art 5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art 1 comma 1 L 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, i PUA saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

10. in fase di attuazione della norma di piano comportanti trasformazioni territoriali, si prescrive il rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2299/2014.

I contenuti del Piano di Monitoraggio

Il monitoraggio

11 Il monitoraggio include gli stessi effetti ambientali considerati nel rapporto ambientale; può tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.

12. Il monitoraggio istituzionale/amministrativo definisce il monitoraggio per le componenti ambientali che possano fornire un quadro di riferimento che contribuisca a identificare le informazioni ambientali pertinenti in grado di registrare tempestivamente le variazioni, possibilmente anche solo a carattere locale e riferite ad un breve tempo di risposta, e omogeneizzare gli andamenti delle informazioni dei fenomeni che si considerano.

13. Il monitoraggio di Piano è inteso per determinare i criteri che portano a valutare la necessità delle eventuali azioni correttive, che possono essere intraprese a livello di pianificazione e a livello di attuazione.

14. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

15. Il rapporto di monitoraggio ambientale sarà inoltre utile per valutare la modifica delle previsioni e/o il cambiamento di condizioni strutturali che possono rendere necessitano il ri-orientamento del Piano o la variazione degli aspetti funzionali ad esso legati.

16. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, il PI individuerà le componenti ambientali da sottoporre a monitoraggio.

17. Il piano di monitoraggio è stato calibrato secondo i principi standard degli indicatori e la scelta di questi ultimi è stata finalizzata a monitorare le criticità rilevate ed in particolare quelle connesse a:

- Aumento della diffusione di inquinanti in aria e acqua inevitabilmente generati dall'aumento della popolazione residente e dalla presenza di allevamenti;
- Consumi di energia elettrica e metano;
- Indice di antropizzazione legato alla tutela della biodiversità e all'obiettivo del minor consumo di suolo possibile;
- Conteggio della SAU disponibile/residua
- Aggiornamento dell'uso del Suolo.
- Effetti diretti ed indiretti generati dai fenomeni di antropizzazione
- Stato di rinaturalizzazione del contesto agricolo
- Inquinamento derivante da traffico veicolare
- Permanenza degli allevamenti intensivi

Nella tabella vengono riepilogati gli indicatori da adottare per l'attuazione del piano di monitoraggio.

18. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

19. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

#

INDICATORI				
	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: NO _x	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: N ₂ O medio	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: N° pozzi	n°	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n°	Rilievo semestrale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: concentrazione media Nitrati	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media cloruri	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: concentrazione media Ammoniacca	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: n° pozzi privati	n°	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	AGS/Comune
	Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV
SUOLO	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	ml(Kmq)	Rilievo annuale	Comune
ECONOMIA E SOCIETA'	Popolazione: Abitanti	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n°	Rilievo triennale	Provincia

INDICATORI				
	Zootecnia: n. allevamenti intensivi	n. e tipo dei capi	Rilievo annuale	Comune/ULSS
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
PAESAGGIO E TERRITORIO	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	ENEL/Comune
	Salvaguardia dei coni visuali	n.	Rilievo annuale	Comune
	Consumo di suolo naturale/seminaturale negli ambiti ad edificazione diffusa	% sul totale delle nuove	Rilievo annuale	Comune
	Aree di ricostruzione ambientale/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune

#

20. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

21. Nella fase di attuazione del PAT, tuttavia, si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

22. L'Amministrazione Comunale, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Art. 4 - Elaborati del PAT

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13 comma 3.

1. Il PAT è formato dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- carta dei vincoli e delle pianificazioni territoriali – scala 1:10000;
- Tav. 2- carta della invariante – scala 1:10000;
- Tav. 3- carta della fragilità – scala 1:10000;
- Tav. 4- carta della trasformabilità – scala 1:10000;
- Norme tecniche di attuazione e allegato A con i visuali
- Quadro conoscitivo (banca dati alfa-numerica);
- Relazione suddivisa in Relazione Tecnica e Relazione sintetica (contenente la sintesi per l'immediata lettura delle scelte);
- VAS – RAPPORTO AMBIENTALE.
- VAS – SINTESI NON TECNICA.
- VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.

2. Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 5 – Efficacia ed attuazione del PAT

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 14.

1. Il PAT si attua a mezzo:

- del piano degli interventi (PI), ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/2004 e successive modifiche;
- degli accordi tra soggetti pubblici e privati e degli accordi di programma, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 e dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e della L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; nel primo caso l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione del PI ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

2. Il PI potrà essere redatto in unica soluzione estesa all'intero territorio comunale.

3. PI

Il PI può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PAT.

4. Si demanda al PI la sottoscrizione di eventuali accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Art. 6 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 35, 36 e 37.

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Credito edilizio

2. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione urbanistica di cui all'articolo 37 della L.R.11/2004.

Compensazione urbanistica

3. Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o

capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

4. Il PI individua e disciplina gli ambiti (aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa, miglioramento qualità urbana, riconversione, aree di trasformazione) in cui è prevista l'applicazione della perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica sono determinate dal PI in applicazione dei seguenti principi:

Principi per l'applicazione della perequazione urbanistica

a) Il PI determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso PI, che dovrà in ogni caso essere compresa tra il 10% ed il 30%, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:

- realizzazione di opere pubbliche e/o cessione di aree eccedenti i minimi di legge fatta salva la facoltà del PI di definire modalità di raccordo alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. 11/2004;

- cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.R. 11/2004;

b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso PI in ambito comunale.

6. Il PI, nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT, ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica

7. Il volume e/o la superficie lorda di pavimento esistenti determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, riconoscendo un eventuale incremento finalizzato ad incentivare gli interventi di riordino suddetti.

8. Il PI può individuare ulteriori immobili, sui quali rendere applicabile il credito edilizio nel rispetto degli obiettivi strategici e dei limiti dimensionali del PAT, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziati nelle tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta;
- b) **rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da:
 - superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
 - volumi edilizi che per dimensione o tipologia risultano in contrasto con il tessuto insediativo circostante (quali ad es. attività produttive in ambito residenziale);
 - funzioni che occupano edifici ed i loro effetti indotti (emissioni, traffico, domanda di parcheggi, ecc.) risultano in contrasto con il tessuto insediativo circostante.
- c) **interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclopeditoni; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili;
- d) **interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria, sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa, così come indicato allo specifico articolo. La trasformazione o il credito maturato dalla demolizione di edifici di una azienda agricola può essere concesso per una sola volta.
- e) **interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariabili e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.

Art. 7 - limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13 comma 1; art. 50 comma 1.

1. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.

- 1) Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente 12,790 kmq.
- 2) Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 16,994 kmq.
- 3) Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 75,20 % > 61,3%
- 4) Superficie massima S.A.U. trasformabile nel decennio = 12'790'173 mq x 1,30% = 166'272 mq

Comune	S.T. Kmq	SAU kmq	Sup. trasformabile mq
<i>Grisignano di Zocco (VI)</i>	16,994	12,790	166'272

2. L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente, senza che ciò comporti variante al P.A.T.

3. Dal calcolo che è stato fatto per le aree di intervento di previsione riportate nella tavola della trasformabilità, prendendo come riferimento i limiti di edificazione e lasciando un certo margine di ampliamento anche all'interno dell'edificazione diffusa è risultato necessario, in base alle esigenze di sviluppo insediativo calcolato per i prossimi 10 anni rispetto all'incremento di popolazione previsto, di usufruire dell'opportunità prevista per legge che consente una variazione in aumento fino al 10% della zona agricola massima trasformabile.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

4. La quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata (166'272mq) subirà un incremento massimo del 10% pari a 166'272 mq + 16'627 mq = 182'899 mq.

La suddetta possibilità di aumentare fino al 10% il quantitativo di S.A.T. trova motivazioni soprattutto sugli obiettivi strategici di P.A.T. descritti nella Relazione di Progetto che giustifica il fabbisogno abitativo del Comune di Grisignano di Zocco.

5. In particolare il quantitativo di SAT aggiuntivo previsto è motivato dal fatto che il PAT prevede, oltre la conferma del programmato residenziale di PRG, anche nuovi sviluppi insediativi residenziali e recepisce e potenzia il Sistema dei Servizi di interesse collettivo, il settore turistico – ricettivo, ecc., per le quali potrà essere destinata una porzione di territorio maggiore rispetto gli standard di piano.

6. In sede di PI, il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica, con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo volume assentito e realizzato.

Art. 8 – Norma di flessibilità

1. Il PI può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PAT.

2. Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, può prevedere limitate variazioni, da attuare mediante intervento edilizio diretto, dei perimetri dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del PAT, nel rispetto del successivo comma 3 e alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza (va rammentato che le aree di edificazione diffusa "consumano" SAU quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di PI);
- che tali modifiche siano compatibili con le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

3. La ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione, ma potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti, salvo loro limitate integrazioni.

4. Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 9 - Normativa in applicazione di Leggi Regionali e statali di altri settori e di strumenti di livello superiore.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Norme, si applicano le disposizioni della legislazione della Regione Veneto, della legislazione statale, nonché le direttive, le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani di livello superiore.

2. Tale quadro normativo sovraordinato prevarrà in caso di contrasto con le norme e le previsioni del presente PAT.

Art. 10 - Criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento, per la dismissione delle attività produttive in zona impropria

PRESCRIZIONI

1. Il PAT detta i seguenti criteri per la disciplina delle attività produttive in zona impropria da attuarsi ed individuarsi con il PI:

A - Non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione dell'intera opera nell'attuale sito: la demolizione di volumi esistenti fa evidentemente cessare la necessità di sistemare tali volumi e consente di trasferire l'attività in zone idonee, ripristinando una situazione urbanisticamente condivisibile anche attraverso lo strumento del credito edilizio.

B - Nelle strutture deve essere esercitata l'attività perché venga riconosciuta la necessità/ possibilità di ampliare le attività esistenti. Qualora l'attività cessi, il recupero degli immobili dovrà essere effettuato in coerenza alle destinazioni di zona del PI.

C - Divieto di ampliare strutture precarie: attività produttive ubicate in strutture palesemente precarie e inadatte. E' opportuno, non consolidare tali situazioni e favorire

il trasferimento di queste attività nelle zone all'uso attrezzate anche attraverso lo strumento del credito edilizio.

D - Divieto di trasferimento, nel senso di non ammettere nuovi volumi autonomi fuori zona per trasferirvi attività ubicate in altri siti: se l'attività si trasferisce va ubicata in zona a ciò predisposta.

E - Gli ampliamenti non possono essere nuove costruzioni, ossia non è ipotizzabile prevedere l'ampliamento di una attività esistente che consista in un nuovo edificio isolato lontano dalle attività "madre", per gli stessi motivi esposti sopra.

F - Divieto di ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio.

G - Divieto di ampliamenti lesivi della integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, crinali, visuali panoramiche, ecc.

H - Divieto di ampliare edifici tipicamente residenziali a tipologia chiaramente definita (la casa a schiera, il villino, il condominio a blocco, ecc.). Consentire ampliamenti a carattere tipicamente produttivo a edifici residenziali di tipologia conclusa comporta elementi di confusione urbana e disturbo estetico che degradano i connotati architettonico - ambientali del tessuto e/o del contesto.

I - Rispetto dell'art. 41 del PTRC: in zona residenziale volume inferiore a 1001 mc, superficie utile di calpestio inferiore a 251 mq, rapporto di copertura max 50%.

L - Rispetto delle dotazioni di standard di legge: 10% della superficie fondiaria di pertinenza, da vincolare ad uso pubblico per verde e parcheggi. Al cessare dell'attività il vincolo decade.

M - Ampliamenti non superiori all'80% della superficie coperta delle attività esistenti, ritenendo l'80% limite oltre il quale l'ampliamento perderebbe il proprio connotato specifico per assumere il preponderante carattere di nuovo insediamento.

N - Impossibilità di prevedere ampliamenti dell'area di pertinenza, in quanto se da un lato si vuole consentire il mantenimento dell'attività in essere, dall'altro consentire acquisizioni di nuove aree ai fini produttivi potrebbe generare surrettiziamente delle nuove zone industriali fuori dal controllo del PAT e del PI.

O - Le aree di pertinenza devono avere figura geometrica unica e chiusa, per evitare la possibilità di utilizzare aree di proprietà lontane dagli impianti e/o di assegnare ambiti di pertinenza di estensione eccessiva o comunque non coerente con l'attività. E' il caso di sottolineare che l'elemento da valutare (significativo in termini urbanistici), è l'area di pertinenza delle attività, e non l'area di proprietà.

P - Gli ampliamenti devono essere coerenti con il linguaggio architettonico delle strutture da ampliare, purché riconoscibili, per motivi di uniformità di immagine.

Q - Fruibilità aree per servizi: poiché si tratta di aree per servizi di uso pubblico, le stesse devono essere collocate in modo da poter essere utilizzate ai fini pubblici.

R - Gli ampliamenti devono essere collocati in contiguità al fabbricato esistente, diversamente non sarebbero ampliamenti, ma nuove costruzioni.

S - Progettazione unitaria. Gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi coperti e scoperti dovranno essere oggetto di progetto unitario per tutto l'ambito di pertinenza delle attività, ancorché realizzabili per stralci.

T - Per impianti situati in contesti complessi per funzioni e connotato urbano, il PI indicherà la necessità di assoggettare gli interventi a strumento attuativo eventualmente esteso alle zone limitrofe che siano in rapporto fisico / funzionale con gli insediamenti produttivi da ampliare.

2. Ogni intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a convenzionamento con il Comune.

3. A tal proposito il PI dovrà includere uno schema di convenzione con i seguenti contenuti minimi:

- impegni, modalità e tempi per gli interventi di riqualificazione architettonico - ambientale e per la realizzazione delle opere contenute nel progetto presentato;
- definizione delle opere pubbliche necessarie per il miglioramento delle condizioni di accessibilità del sito ove è insediata l'attività e/o per la riduzione degli impatti, nonché delle modalità di realizzazione delle stesse con attribuzione dei relativi oneri - in misura parziale o totale - a carico dei privati.

Ogni scheda di attività produttiva riconosciuta dal PI dovrà essere corredata da adeguata documentazione dello stato di fatto e di progetto.

4. Il PI potrà prevedere ulteriori e specifici criteri più restrittivi.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI individua e disciplina le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, può disciplinare quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni, nel rispetto obbligatorio delle direttive di cui ai precedenti articoli.

6. Le attività produttive in zona impropria potranno sempre essere trasferite in zona propria, individuata dal PI, anche attraverso la necessaria riqualificazione ambientale con eventuale ricorso al credito edilizio di cui alle presenti norme.

Art. 11 – Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per l'attività produttiva

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 14, 15, L. 241/1990 – D.G.R.V. n. 832 del 15/03/2010 - DPR 7 settembre 2010, n. 160 - L.R. 55/2012.

1. Il PAT assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", quelli contenuti nella legge regionale n° 55 del 31/12 /2012, capo I.

2. Gli interventi di cui all'art 2 della LR 55/2012 non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

3. Gli interventi in deroga allo strumento urbanistico generale sono quelli previsti all'art. 3, capo I, LR 55/12 e smi.

4. Gli interventi in variante allo strumento urbanistico generale sono quelli previsti all'art. 4, capo I, LR 55/12 e smi.

5. La LR 55/12 definisce anche, agli articoli 3, 4, 5 e 6, le procedure attuative.

6. Non costituiscono variante al PAT le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invariants, fragilità e tutele previsti dal PAT, con gli obiettivi di sostenibilità del PAT evidenziati nella VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovraordinata.

7. Nella cartografia di piano sono individuate nella tavola 4 delle trasformabilità le aziende già assoggettate a procedura di Sportello Unico Attività Produttive

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

8. Il PI individua e disciplina le attività produttive:

ricadenti in zona propria oggetto di previsione puntuale: attraverso schedatura puntuale comprendente la definizione della destinazione d'uso e l'eventuale variazione dei parametri edificatori di zona nel limite del 10% degli stessi;

ricadenti in zona impropria (e purché non individuate come opere incongrue o aree di riconversione): attraverso schedatura puntuale comprendente la definizione della destinazione d'uso e dei parametri edificatori che, nel caso di ampliamento, non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque 1500 mq.

Art. 12 - Criteri per l'applicazione della compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13; Delibera della Giunta Regionale n. 1322 del 10/05/2006; Delibera della Giunta Regionale n. 1841 del 19/06/2007

1. Con il PAT si è affrontata una prima analisi di compatibilità idraulica delle aree oggetto di trasformazione urbanistica, dato che al momento attuale risulta nota la sola superficie complessiva prevista delle aree in questione, ma non l'utilizzo finale delle stesse; si è operata una quantificazione dei volumi di accumulo.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Il PI dovrà approfondire il volume di invaso riportato negli elaborati di compatibilità idraulica da attribuire all'intervento, quando sarà completamente definito l'assetto plano-altimetrico della zona, l'uso del suolo ed il reticolo di drenaggio.

3. I volumi per mitigare i nuovi carichi idraulici prodotti dagli interventi previsti dal PAT, suddivisi per A.T.O., sono i seguenti:

A.T.O.		TR= 50 anni	TR= 200 anni
		Volume di accumulo specifico [m ³ /ha]	Volume di accumulo specifico [m ³ /ha]
1	Grisignano capoluogo	500	590
2	Frazione di Barbano	572	740
3	Frazione di Pojana	500	590
4	Zona residenziale nord	500	590
5	Contesto produttivo tecnologico	680	870

Tabella - 1 Stima dei nuovi carichi idraulici per A.T.O considerando una concessione di scarico pari a 5 l/[s·ha] per un tempo di ritorno $Tr = 50$ e 200 anni

PRESCRIZIONI

4. obbligo di valutazione di compatibilità idraulica nelle future pratiche urbanistiche effettuando il calcolo del volume di invaso necessario per ogni intervento che comporti impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ha, assumendo per il dimensionamento delle specifiche opere di mitigazione idraulica come valore da mitigare quello maggiore tra quello calcolato ed i minimi sopra indicati desunti dalla valutazione di compatibilità idraulica.

5. Il PI dovrà definire ed aggiornare con apposite schede puntuali prodotte per area soggetta a trasformazione urbanistica le analisi riportate nello studio di Compatibilità idraulica, per le quali dovranno venire indicate la situazione idraulica locale (fragilità, volume minimo che garantirà l'invarianza idraulica con riferimento ai tempi di ritorno previsti dalla DGR 2948/2009, la presenza e le distanze di fognature o corsi d'acqua, la locazione delle falde, il valore della permeabilità k del terreno, ecc), le possibili opere di mitigazione idraulica, il corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime aree, e dovranno venire valutati i volumi di mitigazione con riferimento a quelli sopra citati.

6. Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale) qualora la mitigazione idraulica sia effettuata in superficie o interrata e non ricompresa nelle opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune.

7. prediligere, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse pendenze e rendere più densa la rete di punti di assorbimento (chiusini, canalette di drenaggio, grigliati);

8. le acque inquinate di prima pioggia provenienti dalle aree di sosta, transito e manovra degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore prima della consegna finale al corpo recettore o alla batteria di pozzi perdenti;

9. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia" e "acque di riciclo";

10. Ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio oppure in pavimentazioni permeabili su materiale arido permeabile dello spessore minimo di 0,50 m con all'interno condotte drenanti di diametro 200 mm e collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche.

11. Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta in modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.

12. Sono fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

13. Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

14. deve essere conservato il più possibile il carattere ambientale delle vie d'acqua, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature e le siepi, preservando dimensioni di ampia sicurezza per i fossi ed evitando il loro tombinamento;

15. Obbligo di fissare il piano di imposta dei fabbricati e le aperture di eventuali locali interrati o seminterrati sempre superiori di almeno 20 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna; in particolare per le trasformazioni urbanistiche dove si sono manifestati in passato episodi di allagamento si prescrive un piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 50 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna, evitando l'apertura di locali interrati o seminterrati.

16. dovranno essere evitati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti con funzione scolante, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica o ad altre giustificate motivazioni e in questo caso previa autorizzazione da richiedere agli Enti competenti, e comunque a meno che non si provveda alla loro ricostruzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate; in ogni caso la tombinature è soggetta alle necessarie autorizzazioni nel caso interessino i canali del Consorzio.

17. E' consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono però essere realizzate secondo le norme sulle fasce di rispetto ed in ogni caso previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica, che potrà fornire specifiche prescrizioni per la tutela della rete idraulica.

18. Con riferimento agli ambiti di intervento individuati dal PAT tramite la valutazione di compatibilità idraulica e per i quali il Consorzio di Bonifica ha espresso il proprio nulla-osta, si prescrive che, per ogni intervento puntuale dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica prevedendo tutte le necessarie misure di mitigazione per ottenere l'invarianza idraulica da sottoporre al Consorzio di bonifica competente per il territorio per il rilascio del prescritto nulla osta idraulico; per ogni intervento valutato nella relazione di compatibilità idraulica (a cui si rimanda per gli specifici valori) sono riportate le superfici massime di intervento ed il volume di invaso temporaneo a compensazione.

**PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SULLA
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE**

CAPO I – DISPOSIZIONI SUI VINCOLI E PIANIFICAZIONE SUPERIORE - ELABORATO 1 – SCALA 1:10000

NORME GENERALI

1. Le disposizioni del presente capo fanno riferimento ai contenuti della Tav.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – scala 1:10.000, così come indicato negli “Atti di indirizzo” di cui all’art.50 lettera g) – grafie ed elaborati della L.R. 11/2004. In questa tavola sono rappresentati cartograficamente gli elementi ed i dati facenti parte del quadro conoscitivo.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di specifica disposizione di legge o di provvedimento amministrativo: l’adeguamento del vincolo a seguito di modifica di legge o di provvedimento amministrativo viene automaticamente recepito nella cartografia, previa presa d’atto da parte del Consiglio Comunale.

2. Il PI recepisce ed aggiorna il quadro dei vincoli.

VINCOLI

1. Nei successivi articoli sono riportati e disciplinati i vincoli presenti nel territorio del PAT. Negli ambiti oggetto di vincolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle specifiche leggi e discipline regionali e statali, anche in caso di contrasto con le indicazioni del PAT.

2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nel PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

3. La mancata indicazione nel PAT di ambiti che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

4. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

5. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.

6. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel PAT sono da applicarsi nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei PUA, di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia.

Art. 13 – Vincolo Monumentale

Rif. Legislativo: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio – parte seconda , art. 10 e 11.

1. Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

PRESCRIZIONI

2. Gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte II, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

3. Gli interventi su detti immobili dovranno garantire la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.

4. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

5. Fino all'approvazione del PI con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono potenzialmente consentiti gli interventi fino alla lett. c), comma 1, art. 3, DPR 380/2001, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, ferma la necessità di ottenere previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte ai sensi del DLgs 42/04. Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

6. Il PI specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo articolo relativo agli *“Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.”*

7. Sulla base di quanto disposto in materia del titolo secondo del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il PI detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantire la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, restando comunque salva la competenza della Soprintendenza in ordine alla concreta attuazione di dette previsioni.

8. Il PI individua le opere incongrue e gli elementi di degrado siti in ambiti non vincolati seppur attigui agli stessi e ne prescrive la demolizione e/o conformazione anche in applicazione dei meccanismi del credito edilizio di cui alle presenti norme.

9. Il PI detta norme puntuali affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di beni di interesse culturale sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo.

Art. 14 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004

Rif. Legislativo: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio – parte terza, art. 134.

1. Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – codice dei beni culturali e del paesaggio, parte III, art. 134.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

PRESCRIZIONI

2. Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 – parte III, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III del succitato D.Lgs.

3. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT, gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali – (B.U.R.V. n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

4. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel PAT sono da applicarsi nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei PUA, di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

7. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi e/o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

8. Il Comune, in sede di elaborazione del PI:

- precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.
- definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

9. La normativa del PI dovrà indirizzare gli interventi negli ambiti vincolati e nelle zone limitrofe in particolare ai seguenti obiettivi:

- ripristino dell'originario stato di fatto, con eventuale eliminazione di superfetazioni non architettonicamente importanti, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le possibili ri-destinazioni funzionali;
- mantenimento e/o ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, etc.);
- mantenimento e/o ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, etc.);
- uso di materiali e di colori tradizionali;
- omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante;
- tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.

10. Le destinazioni d'uso e le destinazioni urbanistiche ammesse saranno indicate dal PI.

11. In sede di redazione del PI, il Comune opererà una puntuale ricognizione e un'attenta verifica degli ambiti assoggettati a vincolo.

12. Le eventuali modifiche ai perimetri degli ambiti vincolati derivanti da tale verifica non comporteranno variante al PAT.

Corsi d'acqua **PRESCRIZIONI**

13. Sono ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142 di cui vanno rispettate le prescrizioni.

14. Per garantire la conservazione e la qualità delle acque è opportuno:

- la cura di tutti i corsi d'acqua con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti ed il mantenimento dei fossi poderali e della rete scolante;
- il controllo dei prelievi idrici per uso potabile, agricolo e industriale, subordinando i principali interventi di trasformazione alla dichiarazione delle fonti e delle modalità di approvvigionamento idrico e delle quantità annue prelevate;
- la verifica dello stato di efficienza della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistenti e il progressivo miglioramento della tenuta idraulica;
- il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione comunale, favorendo per le piccole comunità, se possibile, il ricorso a sistemi di fitodepurazione;
- il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione per conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali e il rispetto delle aree di naturale espansione;

- il controllo dell'uso di prodotti chimici nelle attività agricole, aderendo alle misure comunitarie previste allo scopo;
- la manutenzione dei terreni circostanti laghetti e stagni e il controllo della vegetazione palustre, come forma di prevenzione all'interrimento e per la valorizzazione naturalistica e paesaggistica;
- evitare interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, che pregiudichino il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree;
- conservare e ripristinare percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
- escludere qualora altrimenti possibile il tombamento dei corsi d'acqua, compresi i fossi e i capofossi, se non necessari per opere di attraversamento stradale ;
- limitare gli interventi sui corsi a quelli definiti mediante rinaturazione dei corsi d'acqua, integrazione o ricostituzione della vegetazione ripariale, tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

15. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua

Territorio coperto da foreste e boschi

PRESCRIZIONI

17. Sono ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78 dei quali vanno rispettate le prescrizioni.

18. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi del comma 6, art. 2 del D. Lgs. 227/2001, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i. e pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi.

19. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati da tutta la documentazione normativamente prevista.

20. In sede di P.I., l'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di redigere uno studio specifico forestale da parte di un tecnico abilitato sul reale stato naturalistico di boschi e foreste presente, al fine di verificare, aggiornare e ridefinire gli ambiti indicati dalle Tavole di PAT del vincolo.

21. L'approvazione di eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni delle aree boscate da parte delle competenti autorità comporta l'automatico recepimento degli stessi nel PAT.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

22. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione tipica dei luoghi.

23. L'attività edilizia e urbanistica è subordinata, oltre che al rispetto delle presenti norme, al benessere preventivo dell'Autorità competente, quale il Servizio forestale regionale, per la tutela del vincolo paesaggistico, solamente nei casi di effettiva e accertata presenza del bosco.

Art. 15 – Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 – Zona 3

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; DGRV 03.12.2003 n. 67. O.P.C.M. 3519 del 28.04.2006, OPCM 3274/2003, DGRV n. 3308/2008, D.G.R.V. 71/2008 decreto del Dirigente Direzione Geologia e attività estrattive della Regione Veneto n. 69/2010, DGRV 1572/2013 D.M. 14 Gennaio 2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2.02.2009.

1. L'intero territorio del PAT è classificato Zona sismica 3, ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006.

PRESCRIZIONI

2. I riferimenti di carattere tecnico vanno assunti nel rispetto della disciplina statale e regionale in materia.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

1. *Nei successivi articoli sono riportate le indicazioni di pianificazione di livello sovraordinato, costituite per il territorio ricompreso nel PAT dal PTRC e dal PTCP, nonché dagli altri atti e/o strumenti di pianificazione contenenti previsioni in materia di urbanistica.*

2. *Gli ambiti e gli immobili interessati da tali strumenti individuati nel PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo.*

3. *La mancata indicazione nel PAT di ambiti ed immobili che risultino disciplinati da tali atti e/o strumenti non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo, compresa quella di salvaguardia relativa agli strumenti adottati, nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.*

4. *Analogamente, l'errata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che non risultino disciplinati da tali atti e/o strumenti, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti o immobili, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.*

5. *Per quanto si riferisce alle previsioni del PTRC adottato ed in regime di salvaguardia, si precisa che l'eventuale decadenza del regime di salvaguardia farà venire meno la cogenza della relativa disciplina.*

6. *Analogamente, le eventuali modifiche apportate in sede di approvazione comporteranno l'automatica introduzione della relativa disciplina nel PAT.*

Art. 16 – Ambiti naturalistici di livello regionale

Rif. Legislativo: (art 35 PTCP, art 19 PTRC)

1. Trattasi degli ambiti dei corsi d'acqua Roggia Tesinella e Scolo Rio Settimo corrispondenti a indicazioni del P.T.R.C., ad altissima sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

2. In tali ambiti è vietata la nuova edificazione, ad eccezione di quelle opere e/o servizi necessari al miglioramento, al controllo ed alla visitazione del sistema. Sono vietati altresì scavi, movimento di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.

3. Il PI promuoverà azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC, privilegiando la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna, per le attività sportive o per gli usi ricreativi secondo quanto indicato all'art 35 delle NT del PTCP.

Art. 17 – Ambiti di paesaggio del PTRC

Rif. Legislativo: (art 71 PTRC)

1. In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del PTRC, il comune ricade nell'ambito di Paesaggio n. 29 – Pianura tra Padova e Vicenza; per tale ambito sono individuati come prioritari gli obiettivi e indirizzi riportati nell'allegato D, in particolare gli obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica.

2. Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito.

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'Atlante, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione di settore.

Art. 18 –Centri Storici

1. I centri storici riportati nelle tavole 1 e 4 fanno riferimento agli ambiti individuati ai sensi della L.R. 80/80 e all'Atlante Regionale dei Centri Storici (Centro storico di Barbano).

Il PAT recepisce inoltre la classificazione effettuata dal PTCP per i centri storici normati all'art 42 delle NT del PTCP, individuando:

- Centri Storici di grande interesse: Barbano;
- Centri Storici di medio interesse: Grignano di Zocco, Poiana di Granfion.

Costituiscono parte integrante di ciascun Centro Storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sino all'approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti dal PRG vigente, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi e dei gradi di protezione vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui alle presenti N.T.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui alle presenti NT, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico volta a:

- b) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione;
- d) individuare puntualmente il sedime delle nuove costruzioni;
- e) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- f) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di

- interesse storico-artistico;
- g) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
 - h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si vedano tali bellezze;
 - i) favorire il parcheggio privato all'interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti storici;
 - j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

Art. 19 – Area a pericolosità idraulica ed aree fluviali in riferimento al PAI

1. Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) individua, nel territorio del Comune di Grisignano di Zocco, aree a pericolosità idraulica moderata P1 ed aree fluviali. In tali aree si impone il rispetto delle specifiche norme attuative del PAI.

2. Le norme di attuazione del PAI contengono disposizioni, per le aree a pericolosità moderata P1, agli articoli 8 e 12 e, per le aree fluviali, all'articolo 13.

3. I provvedimenti della competente Autorità di Bacino per la modifica ed aggiornamento del PAI dovranno essere recepiti dal PRC (PAT e PI). Il recepimento dei suddetti provvedimenti con modifica della degli elaborati del PRC non costituisce variante.

ALTRI ELEMENTI

Art. 20 - Idrografia / Fasce di rispetto R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e L.R. 11/2004 art. 41 lett g

1. Sono individuate nelle tavole di piano le fasce di rispetto di cui all'art 96 del RD 523/1904.

2. È fatta salva la distanza di rispetto di m. 10 dal demanio idrico (corsi d'acqua pubblici), ancorché non individuati planimetricamente, ai sensi del R.D. 523/1904.

3. Solo se in presenza di canali non classificati e solo previa autorizzazione da parte del Consorzio potranno essere consentite distanze minori, limitatamente ai casi in cui non vengano pregiudicate le funzionalità idrauliche e manutentorie (con fascia di 5 m comunque libera).

4. Nelle aree soggette a servitù idraulica, valgono le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904. Non sono consentite nuove edificazioni.

5. L'area ricadente all'interno della fascia di tutela può concorrere alla determinazione del volume o della superficie edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal PI.

6. Il PI individuerà le eventuali destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle fasce di tutela fluviali, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PAT.

7. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione / riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

8. Il PI dovrà altresì individuare i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua (mulini, magli, filande, stabilimenti tessili, cartiere, segherie, ecc.), nonché gli interventi artificiali di interesse storico – testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e/o recupero.

9. Il PI dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del piano dell'assetto idrogeologico, approvato dall'autorità di bacino.

PRESCRIZIONI

10. Obbligo di assoggettare gli eventuali interventi che ricadono nella fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio).

11. Stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere collocate essenze arbustive e/o arboree ad una distanza inferiore a m 4,00, salvo specifiche autorizzazioni.

12. È istituita una fascia di tutela di m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale dei corsi d'acqua individuati nel PAT, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004.

Art. 21 – Cave attive, estinte, abbandonate e dismesse

CAVE ATTIVE ED ESTINTE

Riferimento normativo: Legge Regionale n.44 del 07/09/1982

Riferimento cartografico: Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.
Tavola 3 – carta delle fragilità.

Contenuto

All'interno dell'area di cava vale quanto previsto dalle specifiche norme vigenti fino all'estinzione della cava. In seguito il terreno, ricomposto come da progetto autorizzato, darà sottoposto alle norme ordinarie in materia di edilizia ed urbanistica ed a quanto prescritto dalle presenti norme di attuazione.

Prescrizioni

Le indagini geologiche a supporto di interventi di trasformazione in aree di cave estinte dovranno:

- 1) - tener conto del progetto di ricomposizione approvato e delle verifiche effettuate durante la procedura di estinzione;
- 2) – considerare con particolare attenzione la natura, il grado di addensamento e le caratteristiche geotecniche dei materiali movimentati/riportati durante l'attività di cava.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI PER LE CAVE ABBANDONATE E DISMESSE

1. Il PI promuove il recupero delle cave abbandonate ante 1975 attraverso interventi di rinaturalizzazione mirata, nel rispetto della disciplina vigente. I principi da adottare in tali

interventi dovranno essere finalizzati alla accelerazione dei tempi di rinaturalizzazione; la progettazione naturalistica impiegherà le risorse vegetali autoctone

2. Per le cave abbandonate il PI individuerà eventuali interventi o modificazioni morfologiche conformi agli indirizzi assunti a riguardo, in via generale, dalla Regione per le ricomposizioni di cave della medesima fattispecie.

3. Nell'ambito delle cave abbandonate il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione / riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

4. Il PI individuerà ambiti di connessioni ecologiche per la riqualificazione delle cave, attraverso siepi, filari alberati e aree boscate.

5. Le opere di recupero saranno finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e potranno anche interessare aree limitrofe rispetto a quelle definite dal perimetro della cava.

Art. 22 - Depuratori / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)

1. La tav. n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua la fascia di rispetto del depuratore esistente.

2. Il P.I. ne recepisce il perimetro e indica i limiti all'edificazione previsti dal punto 1.2 della Delibera Comitato Interministeriale 04.02.1977 e DLgs 152/06.

3. In ogni caso la profondità dell'area di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

4. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di quattro ore continuative, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Art. 23 - Viabilità / Fasce di rispetto

PRESCRIZIONI

1. Nelle fasce di rispetto stradali saranno ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e/o l'ampliamento di quelle esistenti.

2. Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada",
- Decreto Ministeriale 1 aprile 1968 n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

3. La Cartografia del PAT individua indicativamente le fasce di rispetto stradale, nell'osservanza della disciplina sovraordinata. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, saranno quelle determinate dalla suddetta disciplina, anche in caso di contrasto con le indicazioni cartografiche del PAT.

4. Vigono inoltre le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 14 - 18) e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 - 28).

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI opererà una ricognizione completa delle strade presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando la definizione delle fasce di rispetto in ossequio alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

6. L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto può concorrere alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal PI.

7. Il PI individuerà le eventuali destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle fasce di rispetto.

8. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

Art. 24 - Ferrovia / Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: (D.P.R. n° 753/1980)

1. La tav. n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia la rete ferroviaria esistente e relative fasce di rispetto.

2. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m 30 dal limite della più vicina rotaia, fatte salve le eccezioni e le deroghe normativamente ammesse.

Art. 25 – Reti tecnologiche - Elettrodotti e gasdotti / Fasce di rispetto

PRESCRIZIONI

1. Gli interventi nelle aree di rispetto delle reti tecnologiche devono avvenire nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente.

2. L'individuazione planimetrica delle fasce di rispetto è quella determinata in applicazione delle attuali disposizioni regionali e di quella dettata dall'ente gestore

3. L'eventuale variazione e/o abrogazione di tali disposizioni comporta l'automatica applicazione delle norme statali vigenti, anche in caso di contrasto con le indicazioni del PAT.

4. La localizzazione di nuovi elettrodotti, e metanodotti o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti statali e della legislazione regionale vigente.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI opererà una ricognizione completa delle reti tecnologiche presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando la definizione delle relative fasce di rispetto, in ossequio alle disposizioni sopra richiamate, in particolare nei casi di modifiche dei tracciati, nuove realizzazioni o interramenti.

6. All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il PI provvederà a disciplinare gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

7. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme.

8. L'area ricadente all'interno della fascia di rispetto può concorrere alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal PI.

Art. 26 – Cimiteri / Fasce di rispetto

PRESCRIZIONI

1. Gli interventi nelle aree di rispetto dei Trattasi della fascia di rispetto prevista all'art. 338 RD 1265/1934 smi. cimiteri devono avvenire nel rispetto del Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della Legge 1 agosto 2002 n. 166.

2. La cartografia del PAT individua indicativamente le fasce di rispetto cimiteriale per i cimiteri comunali. Il P.I. provvede a meglio individuare detta fascia di rispetto mediante la definizione della stessa a dar corso dal muro perimetrale cimiteriale così come esistente all'anno 2002. Le fasce di rispetto saranno in ogni caso quelle determinate dalla suddetta disciplina, anche in caso di contrasto con le indicazioni cartografiche del PAT o del successivo PI.

3. E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di metri 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale, così come meglio individuato dal PI, fatte salve le deroghe ed eccezioni previste dalle legge. salva la fascia d'inedificabilità assoluta pari a m. 50 a dar corso dalle mura perimetrali del campo santo, per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico e purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il consiglio comunale può consentire la riduzione della zona di rispetto, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Le eventuali variazioni delle fasce di rispetto eventualmente operate dai Comuni secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, comporterà l'automatico adeguamento delle individuazioni cartografiche degli strumenti urbanistici comunali.

4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra i quali l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti ex l. 457/78 art. 31 c. 1 lettere a),b),c),d).

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI dovrà individuare gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio di cui alle presenti norme.

Art. 27 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. Legislativo: L.R. n. 29/1993, L. n. 36/2001, Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636., D.Lgs. n. 259/2003, D.P.C.M. 8 Luglio 2003, L.R. 11/2004, art. 13

1. La cartografia del PAT individua indicativamente i siti esistenti di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

2. La disciplina di tutela in relazione ai suddetti impianti, nonché per l'installazione di quelli nuovi, è quella normativamente prevista

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI opererà una ricognizione completa degli impianti presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando le individuazioni operate dal PAT in ossequio alle disposizioni sopra richiamate.

4. Gli obiettivi di qualità per la localizzazione di nuovi impianti, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e tali da non impedire od ostacolare in modo non giustificato l'insediamento degli stessi, sono in ordine di importanza i seguenti:

- a) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
- b) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
- d) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;
- e) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, non prevedano l'uso delle migliori tecnologie disponibili;
- f) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione delle risorse territoriali ed ambientali;

- g) privilegiare la localizzazione su fabbricati a destinazione non residenziale o aree di proprietà comunale, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti.

5. Il PI può provvedere a definire e localizzare le nuove opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui alla sopraccitata normativa, secondo i criteri che precedono.

6. Sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico secondo le indicazioni sopra riportate, senza la necessità di variare il PAT.

7. Nelle more di approvazione del PI redatto in conformità con le direttive che precedono, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti.

PRESCRIZIONI

8. L'installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alle disposizioni della Circolare 12/07/01, n. 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22/06/2001, n. 1636 nonché alle ulteriori norme statali e regionali in materia.

9. Nelle more di approvazione del PI la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia cellulare e di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.

10. Fatte salve eventuali norme speciali regionali più restrittive in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate. (ossia superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi).

Art. 28 - Condotta ossigeno gassoso / Fasce di rispetto

1. Per la condotta di ossigeno gassoso riportate nella tav. n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", le fasce di rispetto della sono quelle indicate dall'Ente Gestore; le eventuali riduzioni concesse previo accordo tra ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte verranno recepite dal PAT senza necessità di variante.

Art. 29 – Allevamenti zootecnici intensivi

Rif. Legislativo: Art. 50, L.R. 11/2004, D.G.R. 3178/2004, propri atti di indirizzo e smi.#

1. Nella Tav. n. 1 del PAT "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati gli allevamenti zootecnici quali elementi generatori di vincolo, come definiti dalla normativa vigente, riferiti ai dati descritti dallo studio agronomico del PAT.

DIRETTIVE

2. Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I., si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni normative in materia e del presente PAT.

3. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche; comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, anche attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

4. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

5. Il P.I., disciplina le modalità di rilascio del Credito Edilizio nelle aree di dismissione, che dovrà avvenire comunque sulla base della formazione di PUA, proposti dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, dell'impatto paesaggistico ed igienico-sanitario, e delle direttive impartite di cui al presente articolo.

6. Il P.I. individua i criteri per l'assegnazione, anche differenziata, dei Crediti Edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso. Il Credito Edilizio potrà essere utilizzato nell'area di dismissione o in altra zona posta anche in A.T.O. diversi in conformità alle previsioni e ai limiti dimensionali del PAT.

7. Il PI

- a) procederà all'aggiornamento del censimento degli allevamenti zootecnici intensivi ed alla loro classificazione, individuando la relativa fascia di rispetto, in conformità alla normativa sulla base di una schedatura puntuale, prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate dagli allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.
- b) per limitati interventi, non di rilevanza strategica, individuerà gli edifici soggetti a eventuale demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità dell'attribuzione e gestione del credito edilizio secondo quanto stabilito dalle presenti norme;

8. Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

9. Il PI, secondo quanto previsto dallo specifico atto di indirizzo di cui alla L.R. 11/2004, individua le distanze minime reciproche tra gli insediamenti residenziali esistenti ed i nuovi insediamenti zootecnici o ampliamento degli esistenti e viceversa, tra i nuovi insediamenti residenziali e gli insediamenti zootecnici esistenti.

10. Per gli allevamenti zootecnici intensivi, il PI relativamente agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, trasformazione e/o cambio di attività agricola prevede:

- a) forme di mitigazione ambientale utilizzando principalmente le alberate, le siepi-alberate, le siepi fitte di specie autoctone, di prima e seconda grandezza, volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
- b) le aree pertinenti agli allevamenti dovranno essere in terreno naturale oppure, qualora necessario e fatti salvi gli adeguamenti igienico-sanitari, saranno ammesse solo pavimentazioni permeabili (ghiaia, prato ecc.); le pavimentazioni a permeabilità ridotta o impermeabili sono ammesse solo per i percorsi carrabili e/o pedonali;

11. Il PI oltre all'aggiornamento degli allevamenti comunali predispone una tavola degli allevamenti dei comuni contermini

PRESCRIZIONI

12. L'individuazione degli edifici riportata nel quadro conoscitivo può essere modificata/aggiornata secondo le condizioni rilevabili al momento senza che ciò costituisca variante al PAT

13. La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare e deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti.

14. L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

15. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alle relative fasce di rispetto verificate sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della LR 11/04 smi, prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

CAPO II – DISPOSIZIONI SULLE INVARIANTI TERRITORIALI – ELABORATO 2 – SCALA 1:10000

NORME GENERALI

1. Le disposizioni del presente capo II fanno riferimento alla Tav. 2 – Carta delle Invarianti – Scala 1:10.000, così come indicato negli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lettera g) – Grafie ed elaborati della L.R. n.11/2004. In questa tavola vengono individuate e rappresentate cartograficamente le invarianti di natura geologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, da tutelare e valorizzare, derivanti dalle analisi e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo.

INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Il PAT individua le invarianti di natura paesaggistica e ambientale presenti nel territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004.

Costituiscono invarianti di natura paesaggistica e ambientale gli elementi puntuali, lineari ed aerali del paesaggio naturale riportati nei seguenti articoli.

Art. 30 – Siepi e filari alberati in territorio aperto

Rif. Legislativo: Art. 41, LR 11/2004

1. Il PAT individua gli elementi lineari naturali come elementi a corredo del paesaggio urbano e rurale. Gli stessi hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

2. Le siepi campestri e i filari alberati rappresentano una risorsa paesaggistica e naturalistica del territorio. La loro conservazione attraverso azioni di gestione appropriate permette di arricchire e valorizzare l'ambiente che sovente si trova caratterizzato da una elevata povertà di elementi naturalistici e da una eccessiva semplificazione paesaggistica.

3. La simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT, individuare puntualmente gli ambiti e gli elementi su cui applicare tali azioni.

DIRETTIVE

4. Il PI provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzazione dei filari alberati, delle siepi campestri e dei filari alberati significativi dando indicazioni, norme ed indirizzi relativamente a:

- a) apposite misure per la tutela e la valorizzazione delle formazioni vegetali;
- b) la realizzazione di formazioni alberate, filari, siepi e bande boscate, nonché la manutenzione ed il miglioramento delle alberature e delle siepi esistenti, con l'esclusivo impiego di specie vegetali autoctone o naturalizzate.
- c) l'individuazione degli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela.

PRESCRIZIONI

5. i progetti di trasformazione del territorio che includono i temi del presente articolo sono soggetti alla presentazione di uno o più elaborati tecnico - agronomici che individuano in

scala adeguata l'elemento di invariante e ne stabiliscano le eventuali misure di compensazione nella misura di 1 a 2.

Art. 31 - Linee ferroviarie storiche

1. Trattasi di tratto della linea ferroviaria storica Ostiglia Treviso.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi detterà norme per la conservazione di tali beni culturali e dei loro contesti ambientali, in particolare:

- a. vieta interventi che vadano a intaccare l'integrità del manufatto, compreso le aree degli ex sedimi ferroviari e degli edifici di pertinenza dell'ex linea ferroviaria (stazione e caselli);
- b. prevede il recupero e la salvaguardia e opportuni gradi di tutela e protezione del bene, inserendoli all'interno di opportuni percorsi storico ambientali ai fini di consentirne la conservazione.
- c. realizzazione di pista ciclabile che vada a ricongiungersi con la esistente

Art. 32 – Mobilità lenta – piste ciclabili di primo e secondo livello

1. viene recepita in tav 2 la mobilità lenta di primo e secondo livello identificata dal PTCP nella tavola 5.

2. La rete dei collegamenti ciclabili è così definita:

- primo livello : percorso della Via Ostiglia, che fa parte della rete piste ciclabili di collegamento interprovinciale con valenza regionale.
- secondo livello : piste ciclabili di collegamento intercomunale con valenza provinciale individuate dal PTCP;

DIRETTIVE

3. Il PI al fine di promuovere la mobilità sostenibile, definirà la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, sviluppando la rete di livello comunale interconnessa alla rete delle piste ciclabili riportata dal PTCP al fine di correlare prioritariamente la rete ciclabile di primo, secondo livello e gli assi ciclabili relazionali.

4. il PI, in considerazione del fatto che il tracciato individuato nelle tavole grafiche per l'itinerario Ostiglia /Treviso è indicativo, in quanto non più utilizzabile, specialmente a cavallo della linea ferroviaria Milano/Venezia, dovrà recepire eventuali precorsi alternativi studiati tramite apposita progettazione senza che ciò costituisca variante al PAT.

INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Art. 33 – Zone Boscate

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 - L.R.52/1978 – D.Lgs 42/2004 art.142 , lett.g, PTCP nella tav. 5.1.B indica degli ambiti boscati; DLgs 227/2001

1. Il PAT individua con apposita grafia le aree a bosco presenti quali invarianti di natura ambientale. Infatti i boschi grazie alla loro funzione ecologica, selvicolturale e turistico-

ricreativa conferiscono al territorio dei caratteri identificativi da tutelare e salvaguardare secondo quanto previsto dall'art.142 , lett.g del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

PRESCRIZIONI

2. Sono integralmente richiamate e ribadite le prescrizioni e le direttive di cui all'art.15 precedente.

3. Sono ammessi tutti gli interventi colturali e le utilizzazioni ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; va favorita l'applicazione delle prescrizioni standard speciali previste dalla normativa relativa ai piani di riordino forestale.

Negli altofusti di conifere gli interventi colturali dovranno portare gradualmente alla sostituzione delle specie attuali con essenze autoctone.

4. E' fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI individua ed aggiorna Le superfici boscate tenendo conto del dinamismo e dell'evoluzione dei popolamenti arborei arbustivi, aggiornando i confini del bosco in collaborazione Servizio Forestale Regionale-

6. Il PI potrà definire modalità e progetti finalizzata a favorire:

- gli interventi di miglioramento boschivo;
- la manutenzione e la pulizia delle aree;
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle piante alloctone o infestanti, e il reinserimento delle specie autoctone;
- la riconversione da ceduo in fustaia qualora sia in armonia con le strategie selvicolturali.

Art. 34 – area umida di origine antropica – Laghetto di Grisignano

1. Il PAT individua le zone umide di origine antropica, ora naturalizzate divenendo isole ad elevata naturalità, frutto della passata escavazione in corrispondenza di alcune fosse di cava dismesse. Si tratta di aree in cui si inseriscono gli elementi di interesse naturalistico costituiti da aree lacuali, costituite da ex cave, di discreto livello di naturalità. Sono ambiti nei quali il permanere di elementi di diversità ambientale legati alla presenza di acqua unitamente alla presenza di coltivi perimetrali favorisce, oltre all'aumento della biodiversità, anche una differente vocazione nell'utilizzo delle risorse idriche- ambientali, in linea alla fruizione ecologica, naturalistica e ricreativa di tali aree.

DIRETTIVE

2. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della risorsa idrica dovrà essere effettuato il controllo dei prelievi idrici, subordinando i principali interventi di trasformazione alla dichiarazione delle fonti e delle modalità di approvvigionamento idrico e delle quantità annue prelevate.

3. I progetti ricadenti in tali aree dovranno verificare lo stato di efficienza della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistenti e il progressivo miglioramento della tenuta idraulica, nonché dovranno considerare il soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione se possibile, il ricorso a sistemi di fitodepurazione.

4. Le attività agricole dovranno limitare l'uso di prodotti chimici secondo quanto normativamente previsto in materia.

5. Le progettualità dovranno considerare come prioritaria il mantenimento dell'attuale assetto geomorfologico, la prevenzione all'interrimento, la valorizzazione naturalistica e paesaggistica e la fruizione ciclo-pedonale mediante interventi di rinaturazione delle rive, l'integrazione o ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per la fruizione sostenibile.

6. Le progettualità dovranno altresì sviluppare le valenze ecologiche del territorio, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e creino l'habitat ideale per il passaggio della fauna.

7. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale.

8. Le progettualità dovranno salvaguardare e favorire lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano questi elementi della rete ecologica.

PRESCRIZIONI

9. Il P.I. nel rispetto della normativa vigente, promuoverà azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali; in particolare andranno differenziate le modalità d'uso per la costruzione di oasi per la protezione della flora e della fauna o per le attività sportive o per gli usi ricreativi.

10. Le azioni consentite nel PI e le progettualità relative dovranno essere dotate preliminarmente di un piano programma complesso che contempli non solo l'aspetto tecnico-progettuale di valorizzazione e tutela ma anche quello gestionale che notevole rilievo riveste in un ambito di fragilità ambientale come quello del sistema delle acque e finalizzate in particolare:

- alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità e una contemporanea valorizzazione della fauna;
- la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero di cave abbandonate, che favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida
- alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate;
- alla creazione di aree deputate all'attività sportiva e per usi ricreativi compatibili comunque con le caratteristiche di naturalità presenti e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale.

11. Non è consentito:

- la riduzione e la manutenzione non ordinaria dei terreni circostanti le aree umide e il controllo della vegetazione palustre;
- attuare interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, che pregiudichino il mantenimento delle arginature e delle formazioni arboree e la conservazione e ripristino di eventuali percorsi pedonali e carrabili sugli argini;
- il tombamento dei corsi d'acqua, compresi i fossi e i capofossi, fatti salvi gli interventi finalizzati e necessari per opere di attraversamento stradale;

- ogni intervento di bonifica, scavi e movimenti di terra ad eccezione degli interventi di riqualificazione, sistemazione e difesa idraulica;
- danneggiare i processi ecologici che sostengono l'equilibrio naturale, come ad esempio l'introduzione di flora o fauna estranee e in grado di provocare interferenze significative.

INVARIANTI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE

Art. 35 – parchi e giardini storici

1. In recepimento di quanto riportato nell'atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico del PTCP sono individuati quali parchi e giardini di interesse storico i seguenti:

- GIARDINO CASA BOCCHI
- GIARDINO VILLA BETTINARDI
- GIARDINO VILLA ROMANELLI CALZOLARI

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

4. Il PI adotta misure volte:

- o alla conservazione e valorizzazione del valore storico-culturale dei giardini di interesse storico-testimoniale vietando interventi che ne compromettano l'integrità;
- o a promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale,
- o a promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.

Art. 36 – manufatti di archeologia industriale

1. Il PAT riporta nelle tavole grafiche i manufatti di archeologia industriale già indicati da P.T.C.P. e normati dall'art.43 delle NT del medesimo PTCP.

2. Sono individuati quali manufatti di archeologia industriale i seguenti edifici:

- Il caseificio in località Poiana di Granfion;
- la centrale elettrica in località Poiana di Granfion

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

3. Il PI adotta misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.

Art. 37 – Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale Ville Venete

1. Il PAT riporta nelle Tavole grafiche le seguenti ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete "Ville venete – Catalogo e Atlante del Veneto".

- VILLA VANCENATO, TRIESTE, BOCCHI
- VILLA DE MARCHI, ROMANELLI, SCHWEIZER
- VILLA CAPPASANTA, NAVAROTTO, DAL MARTELLO

- VILLA FERRAMOSCA, SESSO, BEGGIATO MONTI
- VILLA VERLATO, ARSIERO, FERRAMOSCA, FILIPPI, MEZZALI
- VILLA VELO, CATTANEO ONESTI, MAGRIN

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

Oltre a quanto indicato all'artt. 14 per gli immobili vincolati, si dettano le seguenti direttive:

2. Il PI dovrà assicurare una adeguata tutela delle Ville Venete, anche qualora non oggetto di vincolo, attribuendo a ciascun manufatto, in accordo con la Soprintendenza e con l'Ente Regionale delle Ville Venete, il grado di tutela e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto dei vincoli eventualmente presenti.

3. Il grado di intervento ammesso dal PI relativamente a tali manufatti sarà individuato tra quelli elencati al successivo art. 71; interventi più radicali saranno possibili solo a fronte di documentate particolari caratteristiche tipologiche ed esigenze d'uso, previo assenso della Soprintendenza ove normativamente previsto. Gli interventi dovranno obbligatoriamente coinvolgere l'edificio nel suo complesso, le pertinenze e le aree scoperte, pur potendo essere operati per stralci.

4. Si rinvia agli artt. 39 e 40 per quanto concerne la tutela dei contesti figurativi.

Art. 38 – Ville Venete di particolare interesse provinciale

1. Il PAT recepisce il PTCP individuando quale Villa Veneta di particolare interesse provinciale la “Villa Ferramosca a Barbano”

DIRETTIVE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

2. Il PI dovrà:

- indicare norme affinché per ogni intervento edilizio, il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti sia in armonia con la bellezza del contesto figurativo; inoltre vieta interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.
- individuare le attività incompatibili con l'esigenza di tutela e decoro del contesto figurativo, e forme incentivanti per il trasferimento di quelle esistenti;
- Garantire la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
- Mantenere e valorizzare gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- Salvaguardare la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
- Disporre norme di incentivazione alla conservazione dei contesti attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
- Programmare e incentivare l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del

contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;

- Programmare ed incentivare la eliminazione di cartellonistiche pubblicitarie, impedirne la installazione di nuove, per non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela.; e/o sostituire eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
- Evitare interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto.

PRESCRIZIONI

3. Per le ville venete di particolare interesse provinciale, valgono le direttive generali dell'art. 45 comma 2 e le prescrizioni previste dall'art 45 comma 4 delle NT del PTCP.

Art. 39 – Contesti figurativi delle Ville di particolare interesse provinciale e dei complessi monumentali

1. La tav. n° 2 del P.A.T. recepisce i contesti figurativi individuati dal PTCP, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L.R. 11/04.

2. I contesti dei complessi monumentali vanno intesi nel senso più ampio, e come tali sviluppati dal PI per organizzarne il recupero, non trattandosi soltanto delle aree contigue dei parchi, dei giardini, dei broli, delle adiacenze tra virgolette "minori" a servizio dell'attività agricola, ma di tutti quei segni territoriali che erano corollario consueto delle ville e dei complessi monumentali e la cui interpretazione è indispensabile per porre le basi di un'azione pianificatoria, che valuti congiuntamente il complesso ed i sistemi territoriali che da essa si dipartono.

3. La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

4. Il P.I. potrà precisare – in ragione della loro scala grafica – i perimetri dei contesti definiti dal P.A.T., attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limiti delle aree boscate, ecc.) e coerenti con i caratteri dell'area considerata.

5. Il P.I. adotta misure volte a:

- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici, contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti.

6. Il P.I. privilegia in via prioritaria:

- la realizzazione di nuove infrastrutture a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso delle grandi dimensioni;
- la previsione di nuove zone produttive, o l'ampliamento di esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale con salvaguardia dei coni ottici, vedute ed integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.
- Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

PRESCRIZIONI

7. All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare riferimento agli elementi vegetazionali, l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrodotti, impianti di telefonia mobile, ecc.) che incidano negativamente sul sistema figurativo.

8. All'interno dei contesti figurativi il P.I., sulla scorta della schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, provvederà alla specificazione, per ciascuno di essi, delle categorie di intervento, tenuto conto delle indicazioni riportate all'art. 71.

9. Devono in ogni caso essere garantiti:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario circostante;

10. All'interno dei contesti figurativi è ammessa l'edificazione nel rispetto degli art. 44 e 45 della Lr 11/04 prevedendo per gli elementi di degrado l'applicazione dei crediti edilizi.

11. All'interno dei contesti figurativi indicati nel PAT sono vietati gli smembramenti e comunque la separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno; deve essere evitata l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenuti in efficienza gli elementi di arredo storico presenti; il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

12. Fino all'approvazione della prima variante al P.I., adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo – sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, nonché la eliminazione delle superfetazioni incongrue.

13. Il P.I. individuerà inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in conformità con i criteri previsti dalle presenti norme.

14. Per le zone agricole presenti all'interno del contesto figurativo, si prevede le possibilità di edificabilità ai sensi della normativa regionale, art. 44 della L.R.11/2004 e sue successive modifiche, e degli atti di indirizzo assunti dalla giunta regionale, e con le deroghe ivi previste.

15. Si prevede la mitigazione mediante piantumazione di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo.

16. Per le aree di nuova edificazione all'interno dei contesti figurativi, sono obbligatorie per le destinazioni residenziali caratteristiche tipologiche degli edifici (tipologia, materiali, tecniche costruttive, cromatismi) che si inseriscano armonicamente nel paesaggio, con altezze massime fuori terra non superiori all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti ed in ogni caso compatibili con il mantenimento dei coni visuali individuati nel contesto figurativo e con l'utilizzo di opere di mitigazione o schermatura.

17. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi sono esclusi gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. In particolare quelli che comportino l'aumento dell'altezza rispetto all'altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti. Sono possibili accorpamenti di fabbricati legittimati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;

Art. 40 - Coni visuali

Rif. Legislativo: L.R. 11/04, artt. 13, 41

1. Il PAT individua in un apposito elaborato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi ciclopeditoni, ecc.).

DIRETTIVE

2. Il PI deve procedere all'esatta individuazione e alla protezione del paesaggio storico e naturale generato dal cono visuale, individuando altresì ulteriori coni che si possono rilevare da immagini storiche o identificative del sito.

3. Il PI detta la normativa che disciplina specificatamente i singoli contesti interessati in relazione alle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali descritte nell'allegato A alle NT - Coni visuali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Prima dell'approvazione del PI, per i coni visuali individuati dal PAT sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.
- È vietata la realizzazione di infrastrutture a servizio dell'infrastruttura stradale (distributori di carburante).
- Fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante puntuale istruttoria che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite.

5. Il cono visuale non pregiudica la potenzialità edificatoria di eventuali fabbricati esistenti al suo interno; per gli edifici esistenti negli ambiti di coni visuali verranno ammessi gli

interventi di Ristrutturazione edilizia, per gli edifici privi di specifica scheda di intervento, mentre per gli edifici catalogati come storico-ambientali gli interventi ammessi saranno quelli individuati nelle schede d'intervento specifiche al fine di eliminare elementi incongrui, che potranno essere oggetto di credito edilizio.

6. Potranno essere ammessi interventi diversi per i coni visuali in conformità al parere dell'organo competente.

7. E' consentito l'uso agricolo e l'uso per attività ricreative all'aperto purché non sia compromessa l'integrità della percezione degli aspetti del paesaggio, ormai consolidata nello spazio e nel tempo.

8. eventuali nuove edificazioni, dove previste dal presente PAT, saranno consentibili unicamente se opportunamente schermate per non alterare la percezione della visuale verso il contesto di pregio.

Art. 41 – Antichi Mulini – Mulino sul Tesinella

1. Il PAT individua nel territorio i mulini di antica origine ed ancora esistenti quali manufatti o segni di interesse storico che testimoniano le tradizioni del luogo, in particolare del territorio agricolo. Tale manufatto è indicato dal PTRC all'allegato A quale manufatto rappresentativo della produzione architettonica del Novecento.

PRESCRIZIONI

2. Per tali manufatti sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione, il danneggiamento o il deturpamento.

3. Il PAT demanda al PI, sulla base di analisi più dettagliate, la precisa individuazione, anche in aggiunta, di tali elementi, e la definizione dei vincoli e limitazioni d'uso che debbono essere osservati per la loro conservazione e valorizzazione.

4. Il PI definirà le modalità di intervento, che potranno essere di restauro, di risanamento, o di ripristino delle forme originarie.

5. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale per gli edifici e sistemi di edifici di cui al comma 1, è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici.

INVARIANTI DI NATURA AGRICOLA - PRODUTTIVA

Art. 42 – Territori ad elevata utilizzazione agricola

Rif. Legislativo: Tav. 5.1.B e Titolo III Norme PTCP, L.r. 11/2004 e s.m.i.

1. Il PAT recepisce nella Tav. 2 la classificazione dei territori ad elevata utilizzazione agricola (Terre fertili) del P.T.C.P. che li indica nella Tav. 5.1.B e li norma al Titolo III. delle relative Norme. Tale contesto costituisce ambito preferenziale per valorizzare quegli elementi di caratterizzazione significativa che compongono e connotano l'insieme del suo pregio agricolo-produttivo e pertanto il PAT ha individuato tali contesti come invariante di natura agricolo-produttiva.

2. In tale ambito sono favorite ed incentivate le:

- attività agricole e quelle connesse con particolare riferimento allo sviluppo di attività

compatibili legate alle colture di pregio;

- gli interventi di nuova edificazione connessi all'attività agricola o agrituristica, da collocarsi preferibilmente in adiacenza a fabbricati esistenti nel rispetto di tipologie, caratteri e uso di materiali.

3. Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- in modo da non penalizzare l'indirizzo agricolo produttivo dell'area e risultare compatibili con la valutazione e la sussistenza delle aziende agricole esistenti;
- secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati.
- gli interventi di nuova edificazione connessi all'attività agricola o agrituristica, da collocarsi preferibilmente in adiacenza a fabbricati esistenti nel rispetto di tipologie, caratteri e uso di materiali.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

4. Il PI, anche sulla base dello studio agronomico del PAT, opera la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale coerentemente con la pianificazione provinciale e regionale, definendo gli interventi ammissibili nelle zone di invariante e dettando la specifica normativa.

5. Il PI:

- salvaguarda l'assetto agrario e l'integrità fondiaria e paesaggistica, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia;
- limita l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio;
- promuove la multifunzionalità dell'agricoltura ed il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale ed irrigua;
- garantisce la conservazione della biodiversità.

6. E' fatto salvo quanto previsto dalla Tav. 4 di PAT previa verifica in sede di PI della compatibilità delle previsioni stesse con la disciplina di tutela di tali territori.

CAPO III – DISPOSIZIONI SULLA FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – ELABORATO 3 – SCALA 1: 10000

Le disposizioni del presente capo III fanno riferimento alla Tav.3 – Carta della Fragilità – Scala 1:10000, così come indicato negli “Atti di indirizzo” di cui all’art. 50 lettera g) – Grafie ed elaborati della L.R. n.11/2004 e le norme sono specificatamente dettate dal geologo esperto in materia.

La “Carta delle Fragilità” rappresenta la sintesi della compatibilità geologica del territorio ai fini urbanistici: questo elaborato sintetizza e ripropone in un’unica tavola tutta una serie di dati ed informazioni rappresentati e riportati nelle altre tre tavole di natura geologica ed in altri elaborati che sono i seguenti:

- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)*
- *Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI)*

Tutti gli elementi di criticità ambientale contenuti negli elaborati sopraccitati sono stati classificati e riportati nella “Carta delle Fragilità” secondo criteri geologici, geomorfologici ed idrogeologici, suddividendo il territorio comunale in tre aree:

- *Aree idonee*
- *Aree idonee a condizione*
- *Aree non idonee*

L’obiettivo di quanto previsto nell’elaborato 3 è quello di mettere in evidenza le criticità presenti nel territorio, come:

- *la compatibilità geologica;*
- *le aree soggette a dissesto idrogeologico;*
- *altre componenti.*

Le azioni sono volte ad attuare specifici interventi per alleviare le criticità individuate, attraverso il dettato di norme contenenti prescrizioni e direttive.

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Art. 43 - Aree idonee

1. Sono le aree maggiormente rappresentate sul territorio Comunale, sono zone stabili del territorio che soddisfano i seguenti requisiti:

- *assenza di fenomeni di instabilità o di dissesto idrogeologico-idraulico;*
- *morfologia piana o a debole pendenza del terreno;*
- *terreni con caratteristiche geotecniche da buone a ottime.*

PRESCRIZIONI

2. In fase di attuazione del PAT ogni intervento che ricade in “Area idonea” dovrà essere correlato da un’indagine geologica o geotecnica basata sull’osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 44 - Aree idonee a condizione

1. Costituisce la seconda classe più rappresentata e riveste pertanto una notevole importanza ai fini delle trasformazioni urbanistiche previste dal Piano.

PRESCRIZIONI

2. In fase di attuazione del PRC per ogni intervento che ricade in “Area idonea a condizione” dovrà essere redatto un adeguato studio geologico ed idrogeologico che conterrà, oltre a quanto già prescritto dalla legge, indagini che definiscano con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico ed idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del PAT ed ogni altro aspetto non rilevabile alla scala del PAT stesso. Tali indagini dovranno essere estese per un intorno e profondità significativi in rapporto all'importanza delle opere e comprenderanno, ad esempio, rilievi di superficie, verifiche di stabilità, prove geotecniche, indagini idrogeologiche.

3. Poiché la classificazione ha tenuto conto in particolare delle caratteristiche idrauliche e idrogeologiche del territorio e del grado di pericolosità idraulica individuato dal PAI, queste ricadono tutte all'interno di uno dei perimetri di “Aree soggette a dissesto idrogeologico”, di cui al successivo articolo, dovranno in aggiunta contenere gli approfondimenti d'indagine previsti per ogni perimetrazione. Nel caso di interventi urbanistici o progettuali che ricadono all'interno di più perimetri di “Aree soggette a dissesto idrogeologico” questi dovranno recepire tutte le prescrizioni previste per ogni singolo perimetro.

4. la carta delle fragilità individua 3 tipologie di aree idonee a condizione così definite:

A	Aree esondabili o a ristagno idrico	Sottoposte alla specifica normativa del PAT
B	Aree esondabili o a ristagno idrico con pericolosità moderata P1	Sottoposte alla specifica normativa del PAT ed alle norme attuative del PAI (art. 12 ed art. 8)
C	Aree a pericolosità moderata P1	Sottoposte alle norme attuative del PAI (art. 12 ed art. 8)

Art. 45 - Aree non idonee

1. Rientrano in questa classe porzioni molto limitate di territorio, localizzate lungo corsi d'acqua e caratterizzate da un elevato grado di criticità tale da vietare ogni trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti un aumento del carico insediativo.

PRESCRIZIONI

2. In “Area non idonea” sono vietati interventi di nuova edificazione. Sono invece consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
- interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.);
- interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche;
- opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici.

3. Tutti gli interventi di progettazione dovranno essere correlati da studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia, estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche, ecc.,

adeguate che affrontino in maniera approfondita ogni l'elemento di fragilità evidenziato nelle cartografie d'analisi. Dovranno inoltre essere indicate le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera che dovrà avvenire senza comportare un aumento del grado di criticità dell'area.

4. nelle aree fluviali individuate dal PAI, prevalgono le disposizioni dell'art.13 delle norme attuative del PAI stesso.

AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 46 - Area esondabile o a ristagno idrico

1. Si tratta di aree inondabili o caratterizzate da terreni poco permeabili, con falda poco profonda e morfologicamente depresse.

PRESCRIZIONI

2. Per tutte le aree indicate è vietata le realizzazione di piani interrati e si dovranno, tuttavia, prevedere soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità idraulica degli edifici, nei futuri interventi di costruzione, ristrutturazione/ampliamento.

3. Per le aree a pericolosità idraulica vale anche quanto disposto dagli articoli 8 e 12 delle norme di attuazione del PAI

Art. 47 - Area umida di origine antropica – Laghetto di Grisignano

1. E' un punto di emergenza della falda freatica pertanto si dovranno porre in opera tutte le misure atte a salvaguardare l'incolumità della stessa.

Art. 48 - Aree degradate per la presenza storica di rifiuti

1. A sud dell'abitato di Pojana in tav 3 è indicata un'area degradata per la presenza storica di rifiuti; tale aree è normata dall'art 12 delle NT del PTCP

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Si dovrà garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale, tenendo conto dei risultati delle indagini svolte per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.

Art. 48bis – Aree di cava attiva

Sebbene l'attività di cava non costituisca, di per se, un dissesto, si ritiene necessario riportare la perimetrazione delle cave attive in considerazione delle sensibili modifiche che tale attività può apportare allo stato originale dei luoghi, dal punto di vista idrogeologico e geotecnico. Per riferimenti normativi, contenuto e prescrizioni, si rimanda all'articolo 21 delle presenti norme.

CAPO IV – DISPOSIZIONI SULLA TRASFORMABILITA' DEL TERRITORIO – ELABORATO 4 – SCALA 1:10000

Le disposizioni del presente capo fanno riferimento ai contenuti della Tav.4 – Carta della Trasformabilità del Territorio – Scala 1:10000, così come indicato negli “Atti di Indirizzo” di cui all’art. 50 lettera g) – grafie ed elaborati della L.R. n. 11/2004. In questa tavola sono rappresentate le indicazioni progettuali relative al futuro assetto del territorio e quelle relative alle strategie per lo sviluppo sostenibile, in armonia con la pianificazione di livello superiore e la legislazione vigente, e coerentemente con le considerazioni sulle invariati, sulle politiche e strategie territoriali per i settori ambientale, insediativo ed infrastrutturale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 49 - Individuazione degli ambiti territoriali omogenei

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13.

1. Il PAT individua nel territorio considerato n. 7 ATO, i quali fanno riferimento a contesti omogenei caratterizzati da connotazioni specifiche del territorio con prevalente valenza agricola, residenziale, produttiva (secondaria e primaria), sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

2. Tali ATO sono :

- ATO 1 – GRISIGNANO CAPOLUOGO
- ATO 2 – FRAZIONE DI BARBANO
- ATO 3 – FRAZIONE DI POJANA
- ATO 4 – ZONA RESIDENZIALE NORD
- ATO 5 – CONTESTO PRODUTTIVO TECNOLOGICO
- ATO 6 – PIANURA COLTIVATA A OVEST
- ATO 7 - PIANURA COLTIVATA A EST

3. Il PI nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, potrà prevedere limitate variazioni del perimetro degli ATO conseguenti alla definizione di dettaglio delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni del perimetro dovranno essere contenute nel limite del 10%.

RIEPILOGO INCREMENTI PREVISTI DA PAT				
ATO	Tipo ATO	ABITANTI TEORICI numero	VOLUME INSEDIATIVO AGGIUNTIVO residenti x 250 mc/abitante MC	NUOVA SUPERFICIE PRODUTTIVO MQ
1	Grisignano Capoluogo	162	40'500	0
2	Barbano	90	22'500	29'598
3	Pojana	70	17'500	0
4	Zona residenziale nord	20	5'000	0
5	Contesto produttivo/tecnologico	15	3'750	79'269
6	Pianura coltivata ad ovest	25	6'250	0
7	Pianura coltivata ad est	15	3'750	0
TOTALI		397	99'250	108'837

Art. 50 – ATO del SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE (ATO 1 – Grisignano Capoluogo, ATO 2 – Frazione di Barbano, ATO 3 – Frazione di Pojana, ATO 4 – Zona residenziale Nord)

CONTESTI

1. I succitati ATO riguardano ambiti prevalentemente caratterizzati dalla presenza di edifici residenziali ed usi compatibili o aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe; inoltre, trattasi di aree caratterizzate anche da edificazione con diversi livelli di densità e senza soluzione di continuità.

L'ATO 1 – GRISIGNANO CAPOLUOGO individuata in corrispondenza dell'abitato storico di Grisignano e del reticolo di viabilità che si dirama dalla viabilità provinciale ed a sud dell'autostrada ed è confinante a nord con aree a carattere artigianale-industriale.

L'ATO 2 FRAZIONE DI BARBANO in corrispondenza dell'abitato della frazione sviluppatosi in fregio all'asse viario principale è caratterizzata dalla presenza di una vasta area industriale separata dall'abitato dal vasto contesto figurativo della villa di interesse Provinciale Villa Ferramosca Beggato e da un'area per cui è necessaria la riqualificazione; è racchiusa dai corridoi ecologici individuati dal PTRC in corrispondenza di canali e corsi d'acqua.

Il PAT prevede una possibilità di futuro completamento della cortina edilizia ai margini del parco nell'area del contesto figurativo della villa a sud-ovest, in adiacenza ad edifici già esistenti. In tal modo sarà possibile creare, sia grazie a nuovi edifici ma soprattutto alla formazione di aree verdi fruibili, un nuovo fronte ed un miglioramento della visuale sia dalla Villa, che da via IV Novembre.

E' altresì previsto l'ampliamento di un'area produttiva definita non ampliabile dal PTCP; tale aree seguirà le indicazioni normative riportate agli artt. 71 e 68 del PTCP.

L'ATO 3 FRAZIONE DI POJANA è individuata in corrispondenza dell'abitato della frazione sviluppatosi in fregio all'asse viario principale ed è caratterizzata da previsioni di limitate espansioni residenziali sia a nord che a sud dell'abitato esistente.

L'ATO 4 – ZONA RESIDENZIALE NORD è un'area caratterizzata da edificazione residenziale con scarsa densità abitativa ed in parte senza soluzione di continuità.

DIMENSIONAMENTO DEI CONTESTI

ATO 1 – GRISIGNANO CAPOLUOGO

Numero abitanti teorici			162
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	40'500	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	
DIREZIONALE	MC	-	
PRODUTTIVO	MQ	-	
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			4'860

ATO 2 - BARBANO

Numero abitanti teorici			90
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	25'000	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	
DIREZIONALE	MC	-	
PRODUTTIVO	MQ	29'598	
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			2'700

ATO 3 - POJANA

Numero abitanti teorici			70
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	17'500	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	
DIREZIONALE	MC	-	
PRODUTTIVO	MQ	-	
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			2'100

ATO 4 – ZONA RESIDENZIALE NORD

Numero abitanti teorici			20
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	5'000	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	
DIREZIONALE	MC	-	
PRODUTTIVO	MQ	-	
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			600

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi sono quelli di riqualificare il territorio ed il tessuto urbano mediante interventi di riordino degli insediamenti esistenti e di ripristino della qualità ambientale, anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, nonché attraverso il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, salvaguardando gli elementi di pregio ricadenti al loro interno.

Su questo tema si innesta anche la necessità di individuare un sistema viabilistico con interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale e il completamento della rete di piste ciclopedonali. Il tema del miglioramento della qualità degli insediamenti impone l'individuazione di azioni e di riqualificazione del tessuto insediativo soprattutto con il trasferimento delle attività produttive incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale del sistema. I meccanismi di perequazione, credito edilizio e compensazione saranno gli strumenti che generalmente dovranno essere applicati al fine di rendere economicamente sostenibili gli interventi proposti.

3. Le strategie principali perseguite dal PAT e che dovranno essere affrontate con il PI sono le seguenti:

- a) preservare i valori culturali, paesaggistici ed ambientali, al fine di garantire la permanenza e la conservazione degli elementi identitari del territorio;
- b) conservare il patrimonio delle memorie collettive senza snaturare le identità locali. Ogni trasformazione andrà regolata con grande attenzione: i cambiamenti dovranno essere più morfologici che quantitativi.
- c) le dinamiche socio-economiche dovranno tenere conto della "tipologia qualitativa" della crescita al fine di definire le "tipologie" dell'abitare, del commerciale, del terziario, ecc.
- d) preservare e valorizzare i centri storici ed i beni architettonici, ambientali e culturali;
- e) agevolare ed incentivare le dismissioni di attività produttive in zona impropria anche attraverso l'incentivo del credito edilizio e gli allevamenti zootecnici intensivi localizzati in prossimità di aree residenziali e/o in contesti ambientali di particolare valore.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI PER LE ATO DI CONTESTO URBANO-RESIDENZIALE

4. Le direttive per la formazione del PI sono le seguenti:

- a) nella suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, ci si potrà discostare dal DM 2 Aprile 1968, n.1444, nel rispetto degli atti di indirizzo regionali di cui all'art. 50, lett. b, della L.R. 11/2004; dovrà in tal caso essere privilegiata l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione, definendo le zone in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati privilegiando una o più funzioni urbanistiche significative;
- b) per tutti i centri urbani il PI potrà individuare gli ambiti oggetto di trasformazioni urbanistiche significative relative a nuovi insediamenti, a nuove attrezzature e servizi e ad interventi di riuso urbano, anche attraverso il ricorso a programmi complessi per specifici ambiti urbani il PI potrà normare zone contenenti delle progettazioni puntuali e con possibilità di interessare aree già costruite totalmente o parzialmente;
- c) all'interno della definizione delle varie zone territoriali omogenee potranno essere individuate anche funzioni integrative ai caratteri generali della zona, che il piano stesso, nell'ambito di una valutazione complessiva di tali strutture a livello generale, riterrà di disciplinare in maniera specifica al fine di salvaguardare la razionale e corretta permanenza di tali funzioni, mediante la previsione di specifici strumenti normativi (schede progettuali) nel rispetto degli obiettivi e dei limiti dimensionali del PAT;
- d) per le aree destinate ad ospitare i servizi alla popolazione, il PI, in relazione al dimensionamento generale, individuerà le quantità nella misura non inferiore a quella di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004 identificando le aree di proprietà pubblica e quelle che, ancorché di proprietà privata, saranno comunque di uso pubblico;
- e) specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica dovrà contribuire ad arricchire le presenze arboree all'interno dell'area edificata, ad aumentare la quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti; dovranno essere in tale sede esplicitati gli interventi obbligatori (misure di mitigazione e/o di compensazione) ai quali ogni intervento di

trasformazione urbanistico – edilizia dovrà provvedere secondo quanto indicato dalla VAS;

- f) le aree a standard dovranno essere utilizzate principalmente per potenziare le aree di compensazione ambientale all'interno delle aree urbanizzate, aumentando le masse vegetali anche in funzione della realizzazione della rete ecologica; a tal fine il Piano degli Interventi privilegerà gli standard relativi alle aree di compensazione e di riqualificazione ambientale anche con finalità di uso pubblico; per l'acquisizione delle aree a standard si applicheranno, laddove possibile, i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della L.R. 11/2004;
- g) individuare e dare indicazioni operative per la realizzazione di interventi ed opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla viabilità di carattere sovracomunale, in armonia con il programma triennale delle OO.PP. e con le indicazioni relative allo sviluppo insediativo; anche per la realizzazione di quanto previsto dal presente punto si applicheranno, laddove possibile, i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della L.R. 11/2004;
- h) il PI dovrà predisporre norme generali in armonia con gli indirizzi del PAT;
- i) il PI dovrà predisporre un Regolamento Edilizio seguendo le indicazioni del D.P.R. 380/2001 e della disciplina regionale vigente.
- j) all'interno di ATO con medesimi requisiti è consentita la traslazione di volume edificabile predefinito nella misura massima del 10%; per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla L.R. 11/2004.
- k) dettare norme per ogni zona omogenea indicando i parametri necessari per l'attuazione delle previsioni del PI tra i quali in particolare: destinazioni d'uso principali, interventi ammessi (vedi elenco sotto riportato), indici di edificabilità, modalità di intervento, altezze, distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati, norme per il recupero, la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificazione esistente, usi delle superfici scoperte; nel caso di previsioni di trasformazioni urbanistico - edilizie, per la riserva delle aree a servizi si applicheranno, laddove possibile, i principi del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

INTERVENTI AMMESSI

Si precisa che gli interventi ammessi sotto elencati costituiscono richiami a disposizioni legislative vigenti, e quindi potranno subire adeguamenti a seguito di intervenute modifiche legislative statali e regionali senza costituire variante al PAT.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, quelli di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di nuova costruzione ed ampliamento.

La definizione dei contenuti di tali categorie di intervento è contenuta nelle leggi di settore, cui si rinvia (D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 51 – ATO del SISTEMA PRODUTTIVO – (ATO 5 - contesto produttivo tecnologico)

1. Il contesto del succitato ATO 5 fa riferimento ad ambiti edificati aventi sostanzialmente caratteristiche analoghe, trattandosi di contesti interessati principalmente da usi produttivi secondari. E' altresì presente nella parte ovest dell'ATO una parte di consolidato residenziale che appare tuttavia sufficientemente isolato dalle attività produttive di tipo non compatibile con la residenza.

All'interno di questo ATO, ricompreso tra i due assi di comunicazione viaria rappresentati dalla linea ferroviaria e alta velocità e da quella autostradale, saranno ammesse, data la strategica posizione soprattutto in termini di logistica, nuove aree produttive industriali e artigianali, necessarie sia per nuovi insediamenti a livello intercomunale sia per la ricompattazione e miglioramento del tessuto produttivo esistente al fine di ottimizzare l'uso delle infrastrutture e dei servizi connessi sia per integrare le funzioni compatibili.

DIMENSIONAMENTO DEL CONTESTO

ATO 5 – CONTESTO PRODUTTIVO TECNOLOGICO

Numero abitanti teorici			15
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	3'750	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	100 mq/100mq
DIREZIONALE	MC	-	100 mq/100mq
PRODUTTIVO	MQ	79'269	10 mq/100mq
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			450
NOTE: all'interno dell'area è presente, oltre al produttivo secondario e terziario, un'area a destinazione residenziale per la quale si ammette un'espansione			

OBIETTIVI

2. Il PAT ha inteso perseguire alcune finalità ben specifiche per l'ATO produttivo come ad esempio:

- riduzione della dispersione delle attività produttive sul territorio al fine di ottimizzare l'uso delle infrastrutture;
- incentivazione alla delocalizzazione delle attività che risultano in contrasto con il sistema della residenza e dei servizi alla persona, oltre che con quello ambientale e paesaggistico.

3. La strategia principale da perseguire è agevolare ed incentivare lo spostamento delle attività produttive secondarie sparse o collocate in zona incongrua, anche attraverso lo strumento del credito edilizio, accordi pubblico – privato, programmi complessi.

4. All'interno di tale ATO il PAT individua le linee preferenziali per lo sviluppo produttivo secondario.

DIRETTIVE GENERALI PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Il PI individua le specifiche localizzazioni delle nuove zone produttive e/o di quelle da riqualificare, in relazione ai criteri stabiliti al successivo comma.

6. I criteri dettati al PI per l'individuazione delle nuove zone produttive e/o di quelle da riqualificare sono i seguenti:

- a) valutazione dell'opportunità di individuare zone da adibire a poli per servizi a supporto delle attività produttive;
- b) valutazione dell'opportunità di operare suddivisioni all'interno delle ATO in zone diverse da quelle previste dal D.L. 2 Aprile 1968 n. 1444, e di normare ambiti mediante progettazioni specifiche ("aree progetto") delle trasformazioni urbanistiche

- relative ai nuovi insediamenti, alle nuove attrezzature e servizi e agli interventi di riuso del sito;
- c) per le aree destinate ad ospitare i servizi, il PI, in relazione al dimensionamento produttivo generale, individuerà le quantità necessarie in misura non inferiore a quella di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004 identificando aree di proprietà pubblica, aree che ancorché siano di proprietà privata sono comunque di uso pubblico, e valutando la possibilità di ricorrere al credito edilizio. Sempre nel rispetto delle quantità minime di legge, la dotazione di standard potrà essere definita dal PI sulla base di criteri qualitativi basati sulle capacità prestazionali degli spazi, anche in rapporto alla necessità di reperimento di spazi e/o servizi specialistici di supporto alle attività produttive e finalizzati a migliorare la qualità della vita di chi opera nei settori secondario e terziario, valutando diverse tipologie di servizi come quelli utili all'innovazione dei distretti industriali oppure servizi per accogliere le domande sociali emergenti (mense, asili nido, palestre, ecc.);
 - d) relativamente agli insediamenti produttivi localizzati al di fuori delle zone deputate, o a quelle attività produttive che pur collocate in zona produttiva risultino comunque incompatibili con il contesto (attività pericolose, ad alto rischio, moleste, ecc.), il PI dovrà individuare strumenti e regole che favoriscano il trasferimento delle attività stesse e la riqualificazione degli ambiti, ed introdurre regole che disincentivino l'ampliamento e il mantenimento nel medio e lungo periodo delle attività ricadenti in tali categorie;
 - e) il PI dovrà specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione edilizia e urbanistica potrà contribuire ad arricchire le presenze arboree, ad aumentare la quantità di superficie permeabile, a connettere i differenti tipi di spazi aperti. Il PI dovrà altresì individuare le aree da destinare alle dotazioni ambientali a titolo compensativo rispetto alle tipologie di attività che si andranno ad insediare in ciascuna area produttiva; le dotazioni andranno calcolate sulla base della pressione ambientale prevista; le aree a standard potranno essere utilizzate anche per potenziare le aree di compensazione ambientale all'interno delle aree urbanizzate, anche in funzione della realizzazione della rete ecologica;
 - f) il PI indicherà le opere pubbliche necessarie, con particolare riguardo alla viabilità carraia e ai percorsi ciclo-pedonali;
 - g) il PI detterà specifiche norme per ogni zona omogenea indicando i parametri necessari per la sua attuazione quali destinazioni d'uso principali, interventi ammessi, rapporti di copertura, modalità di intervento, altezze, distanze dalle strade, dai confini, dai fabbricati, disciplina per l'edificazione esistente, uso delle superfici scoperte, ecc.;
 - h) al fine di contenere il consumo del territorio, il PI potrà consentire, previa verifica di compatibilità, aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, nel limite del 60% della superficie fondiaria, al fine di favorire la densificazione delle masse dei manufatti riducendo le distanze da confini e strade secondarie, nel rispetto comunque delle norme dettate dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza idraulica, antincendio, ecc.; il PI potrà perseguire in tal senso soluzioni compositive diverse, passando dalle tipologie edilizie tradizionali a singolo capannone, a quelle di tipo aggregativo, come capannoni a schiera singola o a schiera doppia; lo sfruttamento della potenzialità edificatoria potrà essere perseguito mediante l'impiego dei tipi edilizi più adeguati sotto il profilo funzionale e morfologico.

7. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla L.R. 11/2004.

Art. 52 - indirizzi e criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, L.R. 50/2012.

1. il PAT non ha individuato ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Per l'individuazione di ambiti per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, il PI farà riferimento a quanto previsto dalla L.R. 50/2012 ed a quanto previsto dal regolamento di attuazione approvato con D.G.R.V. 1047 del 18/06/2013.

Lo strumento urbanistico comunale localizza con variante le nuove aree per l'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq e delle grandi strutture di vendita. a tal fine il pi, o sua variante, favorirà la localizzazione all'interno del centro urbano, come definito dalla lr 50/2012 art 3 c. 1 lett. m, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate. tale localizzazione non è necessaria all'interno dei centri storici qualora la destinazione urbanistica dell'area sia compatibile. al di fuori del centro urbano la localizzazione è consentita secondo il criterio dell'approccio sequenziale, così come disciplinato dalla legge regionale e proprio regolamento attuativo.

Art. 53 – ATO del SISTEMA AMBIENTALE – (ATO 6 – pianura coltivata ad ovest, ATO 7 - pianura coltivata ad est)

1. I contesti dei succitati ATO fanno riferimento ad ambiti di territorio agricolo costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato, e suddiviso in due macroaree dal tessuto consolidato. La pianura coltivata ad Ovest (ATO 6) è caratterizzata da numerosi ambiti di edificazione diffusa sviluppatasi, nel corso degli anni, soprattutto lungo le direttrici della viabilità esistente. In entrambe le ATO sono inoltre comprese aree funzionali alla rete ecologica collocate in territori di sufficiente estensione che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. In tali aree è necessario sviluppare gli elementi di naturalità esistente e salvaguardare e tutelare il territorio di interesse.

2. L'obiettivo principale è quello di preservare il territorio agricolo da ulteriori edificazioni che non siano legate alla conduzione di aziende agricole, fatte salve le necessità relative all'organizzazione e al completamento dei nuclei edificati esistenti.

DIMENSIONAMENTO DEI CONTESTI

ATO 6 – PIANURA COLTIVATA A OVEST

Numero abitanti teorici			25
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	6'250	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	
DIREZIONALE	MC	-	
PRODUTTIVO	MQ	-	
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			750
NOTE: Volume necessario per piccoli ampliamenti ed aggiornamenti di edifici esistenti			

ATO 7 - PIANURA COLTIVATA A EST

Numero abitanti teorici			15
CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO Abitanti teorici x 250 mc/ab			STANDARD URBANISTICI Mq/abitante PRIMARI E SECONDARI
RESIDENZIALE	MC	3'750	30 mq/abitante residente
COMMERCIALE	MQ	-	-
DIREZIONALE	MC	-	-
PRODUTTIVO	MQ	-	-
TURISTICO	MC	-	15 mq/100 mc turistico aggiuntivo
Totale aree per servizi – mq			450
NOTE: Volume necessario per piccoli ampliamenti ed aggiornamenti di edifici esistenti			

PRESCRIZIONI

3. Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004 smi. Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo vige quanto disposto dall'art. 44 della LR 11/2004 integrato dalla normativa di seguito prevista.

Le prescrizioni sono principalmente quelle conseguenti alle indicazioni riportate nella tavola 4, relative ai corridoi ecologici, alle zone di ammortizzazione, ai percorsi ecologici, nonché quelle di cui al successivo comma 7.

4. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43 LR 11/04. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

5. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, le disposizioni date dal P.I., gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO nonché le specifiche disposizioni normative nazionali e regionali di settore.

6. Il PI, nell'obiettivo di preservare e limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento all'illustrazione e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, del loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico, frutticolo, viticolo, orto-floro vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.) ed eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio.

7. Le Serre, i vivai e gli allevamenti vengono disciplinati dal Piano degli Interventi sulla base della specifica disciplina di settore.

DIRETTIVE

8. Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune, può in sede di PI, consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in tal caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Relativamente a tali interventi, il PI fissa criteri e modalità operative e valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

In ogni caso:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione e preferenzialmente non potrà essere superiore ad 1; eventuali scostamenti da tale proporzione dovranno essere motivati.
- i progetti di intervento devono preferenzialmente comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 – Allevamenti zootecnici,

9. Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di attività incompatibili con l'ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

10. Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono preferenzialmente essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;

- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali.

11. Non dovranno essere consentiti se non per oggettive e motivate ragioni da esplicitarsi puntualmente, i seguenti interventi:

- l'introduzione di specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agrario.

12. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

13. Relativamente allo spargimento degli effluenti di allevamento palabili e non palabili in base alla legislazione vigente in materia, per quanto riguarda gli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica, è fatto salvo quanto previsto dalla relativa normativa di settore.

14. Il PI, anche sulla base dello studio agronomico del PAT, opera la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale coerentemente con la pianificazione provinciale e regionale, definendo una disciplina di tutela individuate dal PTCP:

- aree ad elevata utilizzazione agricola;
- aree agropolitane per le quali il Comune individua azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico delle aree periurbane con le attività agricole. Per tali aree, il P.I inoltre:
 - favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopeditoni connessi con gli insediamenti, e, dove possibile, l'individuazione, con idonea attrezzatura, di punti panoramici o rilevanti per la percezione del paesaggio;
 - promuove le attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
 - individua, tutela, recupera e valorizza gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto di vista storico-paesaggistico e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio (reticolo dei corsi d'acqua, manufatti storici, viabilità vicinale, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.);

- promuove la rimozione, riqualificazione e/o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività non coerenti presenti nel territorio;

15. Negli ambiti agricoli, l'esecuzione di movimenti di terra, mediante scavo di sbancamento o riporto dei materiali lapidei o terrosi di risulta, va effettuato con particolare riguardo alle condizioni di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate pre-esistenti, sia quelli a monte della superficie di scavo quanto quelli sui quali viene posto il materiale di riporto. Detta attività va effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili alla specifica fattispecie.

16. Per i movimenti di terra, in considerazione del particolare interesse, dal punto di vista agronomico e paesaggistico, rivestito dal territorio del PAT, le modificazioni del terreno non dovranno snaturare le conformazioni orografiche attuali o essere in contrasto con l'assetto paesaggistico tipico.

17. Il progetto dell'intervento dovrà pertanto essere supportato da verifiche di stabilità puntuali, tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in opera.

18. In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologica-idraulica del sito prima dell'intervento e devono essere definite le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento dell'intervento, mediante un'analisi estesa a tutta l'area che può risentire delle modifiche apportate ai luoghi, anche oltre l'area d'intervento.

19. Ferme restando le direttive di cui ai precedenti commi, il PI dovrà:

- a) individuare gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la destinazione ed il tipo di interventi ammessi nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- b) individuare per gli interventi non di rilevanza strategica, gli elementi di degrado presenti nella zona agricola da rimuovere e/o riqualificare;
- c) individuare le modalità di applicazione del credito edilizio per il trasferimento e/o la rimozione degli immobili e delle attività incompatibili;
- d) individuare le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel rispetto della disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività di agriturismo;
- e) effettuare la ricognizione degli edifici già classificati dal PRG vigente con apposita scheda ai sensi delle LL.RR. n. 61/85 e n. 24/85 favorendone la destinazione d'uso residenziale, anche mediante la revisione della scheda specifica di PRG

20. Nelle more dell'approvazione del PI adeguato alle sopra riportate direttive, nelle zone agricole, sono consentiti esclusivamente gli interventi ammessi dai titoli V e VI della L.R. 11/2004.

21. Il PAT, in armonia con la disciplina regionale e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, si pone l'obiettivo di salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzando le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive e promuovendo la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura, nonché quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2004, il PAT stabilisce le tipologie e le caratteristiche costruttive per le

nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti in zona agricola, come di seguito indicato:

a) parametri di compatibilità degli interventi (di nuovo insediamento o di ampliamento dell'esistente):

- priorità del riuso rispetto alla nuova edificazione;
- equilibrio e integrazione volumetrica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti, evitando elementi intrusivi caratterizzati da eccessiva massività;
- rispetto delle regole insediative originarie per quanto riguarda assetto morfologico, assetto distributivo, altezze e orientamenti;
- coerenza formale e tipologica del nuovo rispetto all'esistente;
- esclusione di modelli insediativi di valenza tipicamente urbana;

b) tipologie e caratteristiche costruttive saranno stabilite dal PI, mediante la redazione di un prontuario / sussidio operativo costituito da indicazioni normative e progettuali puntuali relative al recupero del patrimonio edilizio rurale ed alla nuova edificazione, nel rispetto delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale

10. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla L.R. 11/2004.

Art. 54 – ambiti a prevalente destinazione agricola - aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45.

1. Il territorio agricolo è costituito dall'insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di urbanizzazione, riservato alla produzione agricola dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004.

2. Gli interventi da realizzare in nuclei storici preesistenti, di cui al previgente art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985 n. 24, sono consentiti previa progettazione di uno studio unitario che preveda l'eventuale riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI potrà individuare sia ulteriori ambiti con finalità paesaggistico-ambientali (aree e fasce boscate, filari), sia aree da utilizzare per la produzione di pregio agricola e zootecnica. Una particolare attenzione verrà prestata alla sistemazione agraria dei suoli, alle possibilità irrigue, alla viabilità interpodereale favorendo le aziende agricole vitali e le attività biologiche a basso impatto.

4. individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento:

- all'illustrazione e alla rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro-vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.),
- ad eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio;
- alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali,

- la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico.
- Alla presenza di attività diverse in ambito agricolo (es. agriturismi, cantine, frantoi, vivai, ecc.).

5. Il PI preciserà le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e annessi rustici.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Gli eventuali nuovi allevamenti zootecnici intensivi, saranno ammessi previa valutazione di compatibilità tecnica al fine di evitare che risultano in conflitto con le attività esercitate e nel rispetto del contesto territoriale.

Art. 55 - indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 43, 44, 45.

1. Il PAT favorisce il riuso degli annessi ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Il PI predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo adottando i seguenti criteri:

- oltre agli estratti del PAT e del PI alle scale 1:10.000 e 1:5.000, ciascuna schedatura riporterà un estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e s.l.p.), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso. Andranno indicati gli eventuali titoli abilitativi. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione del fondo dovrà avvenire previa relazione agronomica;
- in ogni caso il recupero dei manufatti tipologicamente specializzati (a capannone) o delle superfetazioni (baracche e costruzioni minori ~~ancorché~~ purché legittimate) possono essere recuperati nei seguenti limiti:
 - 60% fino a 1000 mc;
 - 40% fino a 2000 mc;
 - 20% oltre 2000 mc

e comunque con un massimo di 2 unità abitative.

- è ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali all'interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI;
- è ammessa l'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola.

Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali ricadenti in zona agricola, anche se avvenuta con cessione di credito edilizio, viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali, prima della riconversione.

3. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole (come residenziali, turistiche – ricettive e comunque compatibili con l'ATO di appartenenza) solo se gli immobili interessati:

- posseggono i requisiti di non più funzionalità;

- dispongono o realizzano, le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc, contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

4. Il PI può prevedere l'accorpamento e/o la traslazione - compensazione dei volumi esistenti.

PRESCRIZIONI

3. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.

AZIONI STRATEGICHE

Art. 56 – Aree di urbanizzazione consolidata.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13.

1. Il PAT individua come aree di urbanizzazione consolidata le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.

2. Il perimetro di tali ambiti, individuato dal PAT in relazione allo stato dei luoghi, alle previsioni degli strumenti urbanistici previgenti, alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, potrà essere modificato dal PI nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, in conseguenza della definizione di dettaglio delle previsioni urbanistiche, e sempre che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni del perimetro dovranno essere contenute nel limite del 10%.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI, nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, disciplina le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili nel rispetto delle presenti norme, e le aree di completamento in cui gli interventi di nuova costruzione, o di ampliamento di edifici esistenti, o di ristrutturazione edilizia sono subordinati a PUA, alla formazione obbligatoria di comparti edificatori o a titoli abilitativi convenzionati, che prevedano la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti, anche in applicazione dei principi perequativi di cui alle presenti norme.

4. Il PI definisce la disciplina relativa agli interventi di demolizione e/o trasformazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado e agli interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, già indicati dal PAT, nonché la disciplina relativa al procedimento ed alle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

5. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titoli abilitativi convenzionati, sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle presenti norme e della disciplina del PI.

6. Il PI disciplina gli interventi volti a:

1. migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;
- potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con la rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed in particolare di anidride carbonica che si possono ingenerare con l'attuazione del piano mediante creazione di barriere vegetali e/o miste artificiali, predisposte in seguito alla valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria;
- riorganizzazione delle relazioni interne agli insediamenti, qualora carenti o difficoltose per l'interposizione di barriere fisiche (corsi d'acqua, infrastrutture, ecc.);
- mitigazione delle situazioni di incompatibilità legate alla contiguità di tessuti urbani a funzione differente, ad esempio residenziale e produttiva, anche attraverso l'adozione di adeguati dispositivi con funzione di schermo (ad esempio fasce-tampone boscate);
- rafforzamento dell'identità e immagine urbana;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

2. promuovere il completamento del disegno urbano e rispondere alle esigenze di riqualificazione del tessuto edilizio esistente, con particolare riguardo all'edificato ad uso abitativo, favorendo gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, con attenzione alle aree con attività dismesse o utilizzazioni incompatibili, mediante:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti ed eliminazione degli elementi di degrado ambientale, per migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli immobili, favorendo il riordino morfologico dell'edificato e delle aree scoperte. Per gli edifici con valore storico-monumentale valgono le disposizioni di cui allo specifico articolo delle presenti norme;
- interventi di ristrutturazione e manutenzione finalizzati alla riduzione delle emissioni dovute al riscaldamento domestico ed industriale mediante iniziative strutturate per l'impiego di energia alternative; in tali casi il PI potrà dare indicazioni al fine di non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti;
- interventi di nuova costruzione per il completamento del tessuto insediativo esistente; il PI porrà particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

7. Nelle zone dove sono consentiti interventi diretti di completamento la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; l'altezza massima non potrà essere superiore ad

un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO. 5. Tali limiti possono essere superati ove il PI subordini la trasformazione a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali.

PRESCRIZIONI

8. Prima del PI, negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG, qualora compatibili con il PAT.

Art. 57 – Aree di urbanizzazione programmata

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13.

1. Il PAT individua come aree di urbanizzazione programmata le parti di territorio già previste dal PRG dove i processi di trasformazione urbanistica previsti non sono ancora completati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno effettuate in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Una volta decaduto lo strumento attuativo vigente per tali ambiti si applica la disciplina relativa alle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 63 delle presenti norme.

Art. 58 – Edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, artt. 43, 44.

1. Il PAT individua come ambiti di "edificazione diffusa" gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

2. Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione. All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

3. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

4. Si precisa pertanto che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli

insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11/2004.

5. Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

6. Il perimetro di tali ambiti, individuati dal PAT in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, potrà essere modificato dal PI nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, in conseguenza della definizione di dettaglio delle previsioni urbanistiche, e sempre che non sia alterato l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS; tali limitate variazioni del perimetro dovranno essere contenute nel limite del 10%.

DIRETTIVE

7. Il PAT prevede il contenimento e la riqualificazione dell'edificazione diffusa.

8. Il PI:

a. Precisa, in rapporto alla scala di maggior dettaglio, il perimetro degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT con eventuali limitati scostamenti in accordo con quanto stabilito dall'art. 8 "norma di flessibilità" delle presenti Norme.

In particolare il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e per consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà limitatamente discostarsi dai perimetri delineati dal PAT – ed unicamente in relazione alle singole aree di "edificazione diffusa" nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e del Dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza qualora attui:

- modesti scostamenti al perimetro delle aree di "edificazione diffusa" che siano funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente e per il miglioramento e riqualificazione dei margini urbani;
- una ridefinizione dei margini delle edificazioni diffuse, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti;

Le suddette variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo del PAT, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

b. disciplina gli interventi ammissibili, individuando anche gli ambiti da assoggettare a strumento urbanistico attuativo;

c. conferma dei processi di riqualificazione in atto già previsti dalla pianificazione vigente;

d. indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;

e. risponde alle esigenze abitative di ordine familiare e non speculativo con la previsione, di limitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto

del dimensionamento dei singoli ATO;

f. individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con particolare riferimento:

- all'illustrazione e alla rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, il loro ordinamento colturale (mercantile, zootecnico da carne, zootecnico da latte, vitivinicolo, orto-floro-vivaistico, attività di trasformazione, attività di vendita diretta al pubblico, etc.),
- ad eventuali investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo e il territorio;
- alle vocazioni colturali, legate o meno a caratteristiche locali, alle peculiarità forestali,
- la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico,
- Alla presenza di attività diverse in ambito agricolo (es. agriturismi, cantine, frantoi, vivai, ecc.).

Ed è pertanto fatto salvo quanto riportato all'art. 29 delle presenti NTA.

9. Il PI, nell'obiettivo di limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione agricola o silvopastorale laddove emergano nelle aree di edificazione diffusa individuate dal PAT ambiti delle aziende agricole esistenti nonché aree di intervento e di investimenti fondiari qualificanti il settore produttivo agricolo – procede alla classificazione delle destinazioni urbanistiche escludendo da tali ambiti quelli interessati dai centri aziendali e dall'attività agricola.

10. Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al miglioramento del contesto dell'insediamento:

- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;
- collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel fronte edificato lungo la strada;
- ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto ambientale;
- adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie.

PRESCRIZIONI

11. All'interno dei perimetri individuati, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti; va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- va verificata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
- l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal PI tramite: indicazione puntuale e attraverso un permesso di costruire convenzionato, un progetto di comparto o un PUA nel rispetto delle seguenti modalità:
 1. Caratteristiche planivolumetriche: tipologia conforme a quella tradizionale del luogo.

2. La nuova volumetria è attribuita da:
 - Un indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
 - specifiche schede, in cui definire gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale da realizzare contestualmente alle nuove edificazioni.
 - Crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue e individuate dal PI con i criteri definiti dal PAT.
3. Sono inoltre ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti; ne consegue che l'ambito di edificazione diffusa si configura anche quale aggregato rurale ove localizzare preferibilmente l'intervento edilizio al fine di tutelare il territorio agricolo.

12. Il PI stabilisce per ogni area di edificazione diffusa la nuova volumetria massima realizzabile precisando le modalità di attuazione:

- diretta;
- diretta con schedatura puntuale;
- previo permesso di costruire convenzionato, progetto di comparto o PUA.

13. In attesa dell'approvazione del PI, adeguato alle seguenti direttive, si applicano le norme del PRG vigente ove non in contrasto con le disposizioni del PAT

Art. 59 – Aree di riqualificazione e riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13.

1. Il PAT individua le aree interessate da complessi di attività collettive o di attività di servizio e/o produttive, che presentino una situazione di degrado o che abbiano perso la loro valenza territoriale e le funzioni originarie.

2. Le aree di riqualificazione e riconversione possono comprendere porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in zona agricola o all'interno o nelle immediate vicinanze di zone prevalentemente residenziali, è da prevedersi il trasferimento nel rispetto delle direttive.

Tali aree sono:

- area ad ovest di Barbano: è un'area su cui insiste un'immobile per attività artigianali per cui il PRG prevedeva il trasferimento; vista la collocazione a ridosso di aree residenziali si auspica la trasformazione della zona;
- area a Pojana si tratta dell'area ex scuola elementare, già destinata dal PRG in parte a residenza e in parte a servizi, si intende trasformarla, confermando le previsioni di PRG.
- Area produttiva a nord del Capoluogo per cui si prevede la realizzazione di un parziale ampliamento della zona produttiva esistente, anche al fine di realizzare una nuova viabilità di accesso all'attuale zona D, confermando le previsioni di PRG.
- Area residenziale ad ovest del Capoluogo per cui si prevede la realizzazione di un'area in parte residenziale e in parte a servizi.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI definirà l'esatta perimetrazione delle aree di riqualificazione e provvederà alla redazione di schede di analisi e di sintesi progettuale per il recupero urbanistico, edilizio ed ambientale di tali ambiti, contenenti la disciplina degli interventi al fine di definire le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obiettivi perequativi e compensativi con lo strumento del credito edilizio di cui alle presenti norme.

4. In tali ambiti il PI subordinerà gli interventi all'approvazione di un PUA in conformità con i contenuti puntuali, i parametri e gli indici posti dalle schede d'intervento; la trasformabilità è condizionata all'adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione dei contesti territoriali interessati.

5. In caso di ambiti inquinati o potenzialmente tali (insediamenti produttivi dismessi, discariche, siti pericolosi, ecc.), ogni intervento sarà subordinato allo svolgimento delle necessarie analisi preventive ed all'attuazione degli interventi di bonifica prescritti secondo la disciplina statale e regionale vigente.

6. Il PI potrà completare ed integrare le individuazioni operate dal PAT, per interventi di rilevanza non strategica, attribuendo ai nuovi ambiti la medesima disciplina.

7. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

Art. 60 - Indirizzi e criteri per la riqualificazione ambientale e l'applicazione del credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 36

1. Riqualificazione ambientale e credito edilizio di cui all'art. 36 della LR 11/2004, sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di ripristino e riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e al riordino delle zone agricole, mediante la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. Questi interventi, ove ne ricorrono le circostanze, determinano il credito edilizio ovvero una quantità volumetrica riconosciuta, liberamente commerciabile, utilizzabile con le modalità e negli ambiti definiti dal Piano degli Interventi.

2. Il PI, per interventi di carattere operativo in attuazione degli obiettivi strategici del PAT, individua gli immobili incongrui a cui rendere eventualmente applicabile il credito edilizio, quali:

- le attività produttive non compatibili con il tessuto insediativo esistente a cui attribuire un credito edilizio per la dismissione dell'immobile e l'eventuale trasferimento dell'attività all'interno degli ambiti espressamente destinati agli insediamenti produttivi, e/o all'interno delle aree di espansione degli ambiti che il PAT individua come linee preferenziali di sviluppo delle funzioni produttive così come poi determinate dal PI;
- gli immobili insediati sul territorio agricolo in ambiti di interesse paesaggistico ed ambientale che inibiscono la percezione e la comprensione dello spazio aperto, a cui applicare un credito edilizio per la realizzazione di opere di mitigazione e/o di riqualificazione paesaggistica e ambientale.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004, determina le modalità di utilizzo del credito edilizio, sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o PUA, sulla base delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

4. Il PI, per interventi di carattere operativo in attuazione degli obiettivi strategici del PAT, può individuare eventuali opere incongrue, dove poter applicare il credito edilizio, nell'ambito delle seguenti categorie:

- interventi di rimozione di opere incongrue, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, 4 e dalle presenti norme;
- interventi di rimozione di elementi di degrado, costituiti da superfetazioni e pertinenze incongrue degli immobili che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto;
- interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
- altri interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio.

5. Il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, in conformità con le strategie operate dal PAT.

6. In ogni caso il credito edilizio non potrà superare il volume dell'edificio incongruo da demolire.

PRESCRIZIONI

7. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione delle norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

8. In sede di PI dovrà essere predisposto il registro dove annotare i crediti edilizi.

Art. 61 – Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13.

1. Il PAT individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle strategie definite per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambienti funzionali, agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi di particolare valenza ambientale, paesaggistica ed agronomica.

2. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono definite dal PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PAT, preciserà i limiti fisici alla nuova edificazione sulla base delle indicazioni riportate nella tav. 4, conseguenti alla definizione a

scala minore delle previsioni urbanistiche ed in relazione alla loro localizzazione ed al limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, senza alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate dalla VAS.

4. Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio tutelate dal PAT e nel rispetto del limite della SAT, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, a condizione che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS, e siano riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di aree di risulta inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento.

5. In sede di programmazione ed attuazione delle trasformazioni territoriali, il PI dovrà in ogni caso evitare sviluppi insediativi caratterizzati cioè da improprie propaggini dell'abitato verso il territorio aperto, avendo cura di sviluppare gli impianti a rete e le opere infrastrutturali in maniera razionale ed equilibrata, e completando prioritariamente i vuoti urbani prima di prevedere ulteriori estensioni dell'abitato verso le aree agricole esterne.

6. Il PI individuerà in corrispondenza dei margini urbani idonei filtri ossia fasce di contenimento e di transizione verso il territorio aperto, costituite da cinture verdi, filari alberati e siepi realizzate con piante autoctone.

PRESCRIZIONI

7. All'esterno dei limiti fisici alla nuova edificazione come definiti dal PAT, sono ammesse esclusivamente:

- le trasformazioni territoriali previste dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, salvo ulteriori limitazioni agli interventi stessi previste dal PAT;
- opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti nel rispetto degli obiettivi strategici del PAT;
- altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

8. All'interno dei limiti suddetti i medesimi interventi sono consentiti a condizione che non pregiudichino le possibilità di attuazione delle strategie del PAT da operarsi attraverso il PI.

9. Non sono in ogni caso consentiti nuovi allevamenti zootecnici intensivi, stalle, concimaie o altri impianti per l'agricoltura incompatibili con il possibile sviluppo insediativo, ma sono consentiti tutti gli interventi derivanti dall'obbligo di adeguamento alle normative di settore.

10. Al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi, così come evidenziato negli elaborati della proposta di Rapporto Ambientale, dovranno essere realizzate contestualmente alle trasformazioni urbanistiche le misure di mitigazione visive e

ambientali da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio.

Art. 62 – Ambiti trasformabili / linee preferenziali di sviluppo insediativo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13.

1. Le aree di trasformazione si configurano come ambiti ove sono confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal PAT, nonché i relativi servizi; tali aree sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal PAT, o sono interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

2. Il PAT indica con apposito simbolo le linee preferenziali di sviluppo degli insediamenti, ossia le direttrici lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le conseguenti destinazioni d'uso prevalenti oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili.

3. Tali trasformazioni sono da operarsi attraverso il PI, e, quindi, le indicazioni riportate nella tav. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

4. Nelle aree di trasformazione gli interventi di trasformazione sono subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica saranno oggetto di specifica individuazione da parte del PI, il quale dovrà verificare e sviluppare le indicazioni progettuali contenute nel PAT e fissare gli strumenti e le modalità di attuazione.

6. Il PI privilegerà la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà seguire, nell'ordine, i seguenti criteri di scelta prioritaria:

- a) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standards di qualità previsti dal PAT e dal PI;
- b) aree trasformabili poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del PAT (aree di trasformazione più significative);
- c) altre aree trasformabili non interessate né prossime a vincoli, ambiti di tutela, invariati, fragilità.

7. Il PI dovrà inserire nel proprio apparato normativo regole ed incentivi a favore dell'edilizia eco-sostenibile finalizzati ad incrementare la sostenibilità:

- a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto rispetto ai coni visuali, alle invariati e in generale a tutte le tutele previste dal PAT, e prevedendo in ogni caso, l'adozione di idonee misure mitigative e compensative;

- b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale;
- c) favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bio-ecologica, l'utilizzo di materiali bio-compatibili ed energie rinnovabili e/o tecnologie di risparmio energetico;
- d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, presentino un alto grado di sostenibilità in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, prevedano livelli di carico urbanistico inferiori rispetto a quelli tradizionalmente indotti da insediamenti progettati con criteri ordinari nello stretto rispetto dei parametri minimi di legge, e standards di qualità dei servizi e della vivibilità superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione.

8. Per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma precedente, il PI deve prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori.

9. Le nuove aree trasformabili potranno essere attuate in applicazione dei principi della perequazione urbanistica, secondo i criteri indicati dalle presenti norme e specificati dal PI.

10. Il dimensionamento delle superfici trasformabili, delle quantità edificabili e degli standard urbanistici necessari sarà definito dal Piano degli Interventi sulla base dei criteri stabiliti dal PAT, fermi restando il rispetto del dimensionamento definito dal PAT stesso per ciascun ambito Territoriale Omogeneo, e la percentuale massima di SAU trasformabile definita sulla base delle disposizioni regionali.

11. Inoltre il PI dovrà:

- 1) indicare per ciascuna area di espansione (o comunque di trasformazione) l'obbligo o meno di destinare quota parte del volume o della superficie ad edilizia residenziale pubblica, fissando le eventuali quantità minime, secondo quanto stabilito all'art. 6 delle presenti norme;
- 2) precisare per le medesime aree la quantità volumetrica da riferire all'eventuale trasferimento ("atterraggio") dei crediti edilizi e le modalità per la loro collocazione ed attuazione; tale quantità potrà essere espressa anche in quota percentuale sugli indici di edificabilità previsti, stabilendo in quali casi l'utilizzo della quota riservata ai crediti edilizi sia da attuarsi obbligatoriamente e in quali casi ciò sia invece facoltativo;
- 3) per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune potrà attivare procedure ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risulteranno più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si concluderà con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della L.R. 11/2004;
- 4) al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi, così come evidenziato negli elaborati della proposta di Rapporto Ambientale, dovranno essere realizzate contestualmente alle trasformazioni urbanistiche le misure di mitigazione visive e ambientali da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio. In particolare:
 - tutte le misure per mantenere l'attuale livello di emissioni dovute a riscaldamenti mediante l'impiego di tecnologie alternative;

- evitare, se possibile, l'aumento della popolazione esposta alle radiazioni elettromagnetiche e alle radiazioni non ionizzanti da radiocomunicazione;
- ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto mediante:
 - I. applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
 - II. promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;
 - III. promozione di interventi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri idraulici del suolo;
 - IV. inserimento di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) nel caso di sviluppo insediativo residenziale in adiacenza ad ambiti produttivi o a viabilità ad alta incidenza di traffico o, infine, nel momento in cui lo sviluppo insediativo è previsto da realizzarsi fino al limite fisico di nuova edificazione o nelle immediate adiacenze.

12. Prima dell'approvazione del PI sono fatte salve le previsioni del previgente PRG, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali il PUA. dovrà comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

Art. 63 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

1. Comprendono i contesti ove le trasformazioni edilizio-urbanistiche e ambientali previste comportano una radicale trasformazione, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo:

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Il Programma complesso nel rispetto delle direttive stabilite per i singoli contesti, dovrà:

- a) individuare gli attori da coinvolgere nei programmi di trasformazione (istituzionali, gestori di servizi, privati);
- b) verificare le condizioni di praticabilità amministrativa, di compatibilità temporale e di sostenibilità economica per l'attuazione degli interventi;
- c) definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.

Direttive specifiche per il progetto strategico area LAGHETTO DI GRISIGNANO

3. L'area indicata nella tavola 4 Carta della Trasformabilità è deputata ad attività didattico e scientifico-culturali o per le attività sportive o per gli usi ricreativi rispetto alle quali è consentita la creazione di percorsi, luoghi di sosta e minime attrezzature di supporto ricettive connesse con gli insediamenti, e la promozione di attività agri turistiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente.

4. Le diverse funzioni e la loro ripartizione saranno definite tramite un accordo di programma, riconoscendo la valenza strategica del programma di intervento per l'utilizzo dell'area.

Art. 64 – Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 13, 31.

1. Il PAT individua i servizi di interesse comune a maggiore rilevanza a scala comunale, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Il PI dovrà precisare le aree ad essi pertinenti avendo cura di prevedere adeguati servizi di supporto (parcheggi e verde) ed eventuali infrastrutture ricettive in ragione della loro importanza, e verificare l'adeguatezza delle condizioni di accessibilità (strade, collegamenti, trasporto pubblico, ecc.).

3. Il PI dovrà altresì individuare i percorsi minori (pedonali o ciclo-pedonali) di accesso a tali importanti servizi.

4. Il PI dovrà infine definire e localizzare le altre opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché dare indicazioni relativamente a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare.

5. Il PI individua le categorie e le quantità tenendo conto delle preesistenze e potrà collocarle all'interno degli ATO senza che ciò costituisca variante al PAT nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e dalle direttive contenute nella normativa degli ATO stessi.

6. I servizi e le attrezzature minori saranno individuati dal PI, privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il PI provvederà a disciplinare:

A) le funzioni da confermare;

B) le funzioni da trasferire;

C) le funzioni da trasformare;

D) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

PRESCRIZIONI

7. Fino all'approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG previgente in quanto compatibili col PAT. L'attuazione delle previsioni del PAT potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Art. 65 – Aree produttive non ampliabili

1. Il PTCP individua e regola all'art. 71 delle relative N.T. le aree produttive non ampliabili.

PRESCRIZIONI

2. Si richiamano le norme dell'art. 71 del PTCP che consentono ampliamenti del 5% della

superficie territoriale, qualora l'attività esistente rimanga nel medesimo sito. In tal caso l'area deve essere riqualificata con misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo e acustico.

3. Qualora siano richiesti ampliamenti che eccedano i limiti previsti dall'art 71, si faccia riferimento all'art 68 del PTCP "ampliamenti ulteriori".

Art. 66 – Aree produttive ampliabili

1. Il PTCP individua e regola all'art. 67 delle relative N.T. le aree produttive ampliabili.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Tali aree sono inserite nel PAT con la medesima indicazione del PTCP e sono localizzate all'interno del contesto produttivo tecnologico.

3. Gli ampliamenti produttivi consentiti per le aree produttive definite come ampliabili sono ammissibili nei limiti del 10% della superficie territoriale produttiva individuata dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del PTCP e comunque nel rispetto dell'art. 67 delle Norme del PTCP. Nell'ATO 2, frazione di Barbano, è previsto l'ampliamento di un'area produttiva definita non ampliabile dal PTCP per soddisfare le specifiche necessità di ampliamento di aziende già insediate ed attive fino alla superficie massima di ampliamento pari a 29'598 mq come riportato nello specifico dimensionamento.

L'espansione di tale area seguirà le procedure riportate all'art. 68 del PTCP, individuando quale misura di compensazione finalizzata a garantire l'interesse pubblico dell'intervento il potenziamento e la messa in sicurezza della viabilità esistente, soprattutto in corrispondenza dell'indicato punto critico della viabilità. Nel caso di trasferimento della aziende che hanno beneficiato dell'ampliamento consentito, per l'area di provenienza della attività produttiva dovrà essere garantita la riqualificazione o la riconversione.

4. Il PI disciplina la realizzazione degli interventi di ampliamento e di espansione produttiva, assoggettandoli a particolari prescrizioni finalizzate a migliorare l'inserimento degli interventi stessi nel contesto edificato ed ambientale, con particolare attenzione per i manufatti di pregio storico-culturale, prevedendo opportune misure di mitigazione.

5. Il PI per ciascuna delle aree produttive ampliabili dovrà prevedere specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione secondo quanto indicato all'art 67 delle N.T. del PTCP.

Art. 67 – Viabilità esistenti e di progetto

1. Il PAT individua con apposita simbologia le infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza (strade) già previste dal PTCP. Trattasi principalmente di assi viari suddivisi in livelli, secondo la loro importanza:

- a) Primo livello – connessioni d'area vasta, rete autostrade e superstrade, strutture di servizio per la logistica, trasporto su ferro e nodi di interscambio.
- b) Secondo livello – corridoi di interesse provinciale e interprovinciale che costituiscono l'ossatura portante della viabilità e che garantiscono i collegamenti tra i diversi ambienti insediativi.
- c) Terzo livello – sistema della mobilità, interno agli ambienti insediativi, di collegamento intercomunale di interesse provinciale, di supporto alle attività economiche locali.

Tali livelli corrispondono alla viabilità esistente e di progetto.

Esiste, inoltre, un livello di viabilità di interesse comunale, nonché un quarto livello (mobilità lenta così come definito dal PTCP) che riguarda il sistema della accessibilità locale alternativa all'automobile, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, costituito da percorsi pedonali, tracciati storici, corridoi naturalistici, sentieri, piste ciclabili di interesse provinciale e comunale.

2. L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al PAT.

3. Si intendono indicate con il tracciato, ancorché non individuate nella tavola grafica, il sedime delle opere a cielo aperto ed accessorie, unitamente alle fasce di rispetto previste per ogni singola tipologia stradale dall'art. 26 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

4. Sono in ogni caso da recepirsi in sede di formazione del PI, senza che ciò costituisca variante al PAT, le infrastrutture e le attrezzature di cui al presente articolo previste dagli strumenti urbanistici o dagli atti di programmazione sovraordinati, che comportano l'applicazione del regime di salvaguardia nei casi previsti dalla legge, anche qualora non riportati negli elaborati del PAT.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

5. L'inserimento e l'ammodernamento delle infrastrutture viarie di 2° e 3° livello dovrà essere progettato ed attuato in modo da inserire armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per l'attenuazione dell'inquinamento estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi all'esercizio del traffico, e secondo le seguenti direttive:

- a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
- b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
- c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura;
- f) nella formazione di strade, la piantumazione avverrà per quanto possibile contestualmente alla realizzazione della viabilità, e sarà tenuta in considerazione la superficie di rispetto dell'apparato radicale, in modo da evitare deformazioni;
- g) andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o elementi vegetali sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare.
- h) Aumentare la sostenibilità delle infrastrutture promuovendo azioni atte a ridurre gli impatti dovuti alle emissioni acustiche e a quelle in atmosfera.

6. Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire gli effettivi tracciati delle nuove infrastrutture stradali, dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione:

- a) effettuare uno studio preliminare del tracciato, che comprende l'individuazione delle componenti dominanti del paesaggio e delle componenti paesaggistiche minori che

- caratterizzano il territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e paesaggistiche;
- b) definire le principali caratteristiche costruttive della strada (rilevati e scavi) e l'andamento planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno;
 - c) valutare le strutture ed i manufatti necessari (ponti, viadotti, svincoli, edifici, piazzole di sosta) in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche ambientali;
 - d) studiare le disposizioni delle piantagioni arboree lungo il percorso;
 - e) definire il tracciato stradale adattandolo il più possibile alle condizioni morfologiche del territorio attraversato, predisponendo soluzioni che consentano di ridurre o compensare quei danni che sono inevitabili (quali sostituzione di rilevati con viadotti, sistemazione di corsi d'acqua, modellamento del corpo stradale, sistemazioni a verde, misure per la difesa della strada, ecc.);
 - f) la sistemazione a verde non dovrà necessariamente prevedere il modello del filare alberato ma, a seconda degli ambiti interessati, potrà adottare diverse soluzioni progettuali. Il viale alberato sarà preferibile nell'attraversamento di zone agricole piatte e sostanzialmente prive di elementi di interesse paesaggistico (siepi, boschetti, ecc.) che contraddistinguono un ecosistema agrario: in tali casi il filare arboreo risulterà opportuno sia per articolare il paesaggio circostante, sia per sottolineare la strada stessa, indirizzando la vista sul percorso in mancanza di apprezzabili visuali poste lungo lo stesso.

7. Si richiamano in ogni caso le direttive di cui all'art. 48 del PTRC, e la necessità di VIA per le infrastrutture assoggettate per legge a tale obbligo.

8. Gli interventi di attuazione saranno da realizzarsi preferibilmente previo convenzionamento o stipula di accordi di programma fra Società Concessionarie, Enti competenti ed Amministrazioni locali interessate.

Art. 68 – Punto critico di Viabilità

1. Trattasi prevalentemente di incroci che generano conflitti sulla viabilità ed i quali, attraverso le norme sotto riportate, potranno trovare soluzione con il PI.

2. Il PAT demanda al PI la più precisa individuazione dei punti critici della viabilità, di importanza sovracomunale e di importanza locale. Tali criticità saranno da risolvere con roatorie o altre soluzioni in ragione delle strade e delle loro funzioni.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Nella formazione del PI tali infrastrutture dovranno essere classificate in ragione del loro rango, ossia incroci tra:

- a) viabilità provinciali;
- b) viabilità provinciali e viabilità comunali;
- c) viabilità varia.

4. In funzione del loro rango, in caso di svincoli rotatori, essi dovranno avere dimensioni di maggior ampiezza per quelli che intersecano le strade provinciali.

5. L'inserimento di tali infrastrutture dovrà essere progettato ed attuato in modo da inserire armonicamente la loro presenza nel paesaggio circostante, utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ambientale e della progettazione paesaggistica per l'attenuazione dell'inquinamento estetico ed acustico, e per la mitigazione degli impatti connessi all'esercizio del traffico, secondo le seguenti direttive:

- a) formazione di spazi a vegetazione arborea ed arbustiva con spessori che consentono un'ampia visibilità dell'incrocio;
- b) evitare gli effetti di accentuazione dell'opera sia pur realizzati con materiale vegetale,
- c) mascherare le eventuali scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento dell'infrastruttura;
- f) andrà comunque sempre valutata la salvaguardia degli utenti della viabilità, impedendo che in caso di particolari situazioni meteorologiche ci siano notevoli invasioni di foglie o elementi vegetali sulle carreggiate stradali, tali da creare pericolo per la circolazione veicolare;
- g) in alcuni ambiti dove si vuole marcare un sito con valore diverso attraverso le caratteristiche dell'opera, potranno essere inseriti elementi architettonici e di arredo diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, ciò soprattutto in prossimità di quei luoghi che potrebbero assumere la funzione di "porta di accesso" a una determinata area.

6. Il PI potrà prevedere adeguate soluzioni che consentano ai proprietari delle aree interessate dagli interventi di superamento delle criticità rilevate un recupero della capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

7. Sotto il profilo paesaggistico il PI, nel definire le effettive dimensioni delle nuove infrastrutture stradali, dovrà seguire i seguenti principi generali di progettazione, da applicarsi anche in sede di esecuzione delle stesse:

- a) effettuare uno studio preliminare dell'opera, che comprende l'individuazione delle componenti dominanti del paesaggio, delle componenti minori ed i valori architettonici che caratterizzano il territorio interessato, al fine di comprenderne le qualità estetiche e paesaggistiche;
- b) definire le principali caratteristiche costruttive dell'opera (rilevati e scavi) e l'andamento planimetrico in rapporto alla forma e alla natura del terreno;
- c) valutare le strutture ed i manufatti necessari in rapporto alle linee del paesaggio e alle caratteristiche ambientali;

PRESCRIZIONI

8. Si richiamano in ogni caso le direttive di cui all'art. 48 del PTRC e la necessità di VIA per le infrastrutture assoggettate per legge a tale obbligo.

9. Gli interventi di attuazione saranno da realizzarsi preferibilmente previo convenzionamento o stipula di accordi di programma fra Società, Concessionarie, Enti competenti ed Amministrazioni locali interessate.

Art. 69 – Mobilità lenta e percorsi pedonali e ciclabili

1. Il PAT nella tav. 4 indica i Principali percorsi pedonali e ciclabili esistenti e di progetto, che saranno recepiti e meglio precisati dal PI, anche al fine di promuovere e incentivare la fruizione turistica – ricettiva compatibile dei luoghi, senza che ciò comporti variante al PAT. Sono altresì indicati i due assi relazionali 63 e 62 del piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili e l'asse dei percorsi naturalistici integrati relativi al PIA-R della media pianura vicentina, precisando che tali tracciati sono indicativi ed hanno lo scopo di individuare una direzione di collegamento tra differenti percorsi ciclopedonali.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Il PI, per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal PAT, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

3. La simbologia, adottata negli elaborati grafici, per gli elementi di cui al presente indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

4. La rete pedonale e ciclabile esistente e di progetto dovrà integrare la rete autoveicolare offrendo condizioni ottimali di mobilità alle persone (sicurezza, autonomia, eliminazione delle barriere architettoniche).

5. Ulteriori tracciati o rettifiche di quelli indicati potranno essere individuati in sede di PI, facendo in modo che gli stessi seguano, ove possibile, i percorsi già esistenti.

6. Il PI detterà norme per la scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza ed in modo da limitare quanto più possibile l'impatto ambientale e garantire la mitigazione delle opere in previsione. Gli standard tecnici cui fare riferimento sono quelli contenuti nella relazione generale del piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili.

7. Eventuali modifiche e/o correttivi del tracciato non costituiscono variante al PAT.

VALORI E TUTELE CULTURALI

Art. 70 – Beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 ed art. 11

1. Il PAT individua ed integra gli edifici ed i complessi storico monumentali o testimoniali e relativi eventuali contesti figurativi, le cui norme di riferimento sono riportate agli artt. 14 e 15 che sono da intendere qui integralmente ribadite.

Per questi edifici si prevede la tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico culturali.

Si rinvia all'apposito articolo per quanto concerne la tutela dei relativi contesti figurativi.

PRESCRIZIONI

2. Fino all'approvazione del PI adeguato alle precedenti direttive, per gli edifici indicati nel presente articolo, pertinenze scoperte e contesto figurativo che abbiano valore monumentale e testimoniale, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. C), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 fatta salva la disciplina procedurale ed autorizzatoria di cui al DLgs 42/04.

Sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità.

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

3. Il PI provvederà a completare il censimento dei beni vincolati e disciplinerà gli interventi volti al recupero e alla tutela degli stessi, fatta salva la disciplina procedurale ed autorizzatoria di cui al DLgs 42/04.

4. Il PI individuerà in modo dettagliato le eventuali pertinenze scoperte dettando norme per la loro valorizzazione e per gli usi consentiti, fatta salva la disciplina procedurale ed autorizzatoria di cui al DLgs 42/04..

Art. 71 - Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 40.

1. Il PAT riconosce gli edifici oggetto di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Sono ammesse quali destinazioni d'uso, oltre a quelle previste per le ZTO in cui ricadono, e dalla relativa scheda parametrica, la residenza, sedi di rappresentanza, strutture ricettive.

DIRETTIVE

2. Il PI deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal PAT, come beni ambientali da previgente Piano, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il PI, previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Fatta salva la disciplina procedurale ed autorizzatoria di cui al DLgs 42/04, Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi

- originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Fatta salva la disciplina di cui al DLgs 42/04, Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali di 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;

- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali di 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale.

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali di 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

3. Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna Zona Territoriale Omogenea purché compatibili con l'esigenza primaria

di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del PI, il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della L.R. n. 11/2004, gli edifici oggetto di tutela individuati come invariants nel PAT, possono essere assoggettati dal PI a grado di tutela n. 1 o n. 2 .

5. Prima dell'approvazione del PI sono confermate le vigenti tipologie di intervento.

Art. 72 - Pertinenze scoperte da tutelare

1. Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale; comprendono altresì ambiti inedificati pertinenziali che, sebbene privi di rilevante valenza paesaggistica, sono in equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato tale da dovere essere conservato.

2. Al fine di mantenere per quanto possibile il valore storico-monumentale o testimoniale, sono ammessi gli interventi finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli interventi detrattori,
- contenere i movimenti terra,
- tutelare le specie arboree di pregio,
- disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati
- limitatamente agli ambiti non in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale, la disciplina per l'eventuale realizzazione dei volumi accessori.

VALORI E TUTELE NATURALI

Art. 73 – Salvaguardia e sviluppo della rete ecologica

1. Il PAT individua gli elementi della rete ecologica presenti all'interno del territorio comunale suddividendoli secondo le categorie di seguito indicate in aderenza a quanto determinato in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Vicenza, PTRC e dallo studio agronomico del PAT.

PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PI

2. Per tutti gli elementi della rete ecologica si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 delle NT del PTCP – salvaguardia e sviluppo della rete ecologica.

3. Il PI provvede a verificare, specificare, integrare il disegno degli elementi della rete ecologica provinciale e locale, con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie.

4. Il PAT riporta i corridoi ecologici regionali, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

5. L'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT non deve interrompere o deteriorare le funzioni ecosistemiche della rete ecologica.

Art. 74 - Corridoio ecologico del PTRC

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, PTRC , tav 9 – PTCP Art 38 –Tav 3

1. Sono aree, già individuate dal PTRC, funzionali e di supporto alle Aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità e svolgono una funzione di protezione ecologica. Le buffer zone si localizzano nelle aree agricole di maggior valenza, in quanto limitano gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. In tali zone sono possibili interventi di naturalizzazione ed assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete ecologica, esistente.

DIRETTIVE

2. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica e ambientale.

3. In sede di PI inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- promozione della fruizione e godibilità dell'area, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopedonali, aree di sosta).

4. Il PI inoltre:

- mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);
- sviluppa le valenze ecologiche degli ambiti di produzione agricola di pregio, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale dei fondi, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti CEE 2080/92 e 2078/92 e secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale;
- salvaguarda e favorisce lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- salvaguarda il territorio prevedendo la collocazione degli interventi edilizi funzionali all'attività agricola in adiacenza a fabbricati esistenti.

PRESCRIZIONI

5. Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

#

#

Art. 75 - Corridoio ecologico principale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, PTCP art 38 – Tav. 3

1. I corridoi ecologici, sono di forma lineare, completano il sistema della rete ecologica individuata, rappresentando un elemento di collegamento non continuo e di limitata estensione. Assumono ruolo di connessione in ambiti a prevalente media naturalità. Sono essenzialmente in relazione ai corsi d'acqua e zone umide nel quale favorire oltre all'aumento della naturalità anche il corretto utilizzo delle risorse idriche anche in relazione a possibili episodi di allagamenti.

DIRETTIVE

2. Il PI, sulla base delle previsioni del PAT, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica e ambientale.

3. In sede di PI inoltre si provvederà a:

- tutela del contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento, espansione, integrazione e ispessimento della rete stessa;
- valorizzazione e promozione della fruizione e godibilità del territorio aperto, mediante predisposizione di una rete di attrezzature e sistemazioni (percorsi di immersione rurale - ciclopedonali, aree di sosta).

PRESCRIZIONI

4. Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

5. Nelle more dell'approvazione del P.I., vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

- la qualità delle acque deve essere opportunamente tutelata quale elemento fondamentale di funzionalità del corridoio ecologico;
- gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- i nuclei boscati e le siepi vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.

#

#

Art. 76 - Isola ad elevata naturalità – (stepping stone)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, PTCP art 38 – Tav. 3

1. Il PAT individua, in coerenza con il PTCP, un'isola naturale o seminaturale, che possiede una collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di flora e fauna fra i nodi, recependo art.38 del PCTP di Vicenza; tale area coincide con il laghetto di Grisignano che è un'area umida di origine antropica.

DIRETTIVE

2. Il P.I., sulla base delle previsioni del PAT e delle strategie ed obiettivi definiti dal programma complesso, provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa

la tipologia degli interventi da attuare sia le aree della rete ecologica sia le Invarianti di natura paesaggistica e ambientale.

PRESCRIZIONI

3. Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

PARTE TERZA NORMATIVA GENERALE DI CARATTERE AMBIENTALE

Art. 77 – Tutela dall'inquinamento

1. Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione.

Inquinamento atmosferico

2. Il PAT persegue l'obiettivo della tutela della salute umana rispetto all'inquinamento atmosferico

DIRETTIVE

3. Il Comune dovrà prevedere ed attivare le seguenti misure:

- modifiche alla viabilità atte a ridurre od eliminare la pressione e concentrazione degli inquinanti dalle zone maggiormente esposte;
- aumento del potenziale biotico attraverso incentivazione delle superfici verdi in particolare quelle arboree; negli interventi di nuova edificazione andranno previste dotazioni minime di alberature e forme di compensazioni in caso non risultino possibili impianti di nuovi alberi;
- valutazione puntuale dei parametri di inquinamento dell'aria nella localizzazione di nuovi insediamenti.

Inquinamento acustico

4. La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.

DIRETTIVE

5. La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
- c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

PRESCRIZIONI

6. in sede di attuazione del Piano, il piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Rischio Radon

7. Si rinvia alla disciplina di cui alla L.R. Veneto n. 20/2013 "prevenzione e salvaguardia dal rischio radon".

Art. 78 – Tutela della falda acquifera sotterranea

1. Il PAT si pone l'obiettivo della salvaguardia dell'assetto idrogeologico attraverso la verifica sulle condizioni che possano porsi come inquinamento della falda sotterranea.

Indispensabile diventa il controllo e monitoraggio dei siti e delle attività potenzialmente inquinanti: scarichi industriali e non, impianti di recupero rifiuti, attività industriali, commerciali, agricole a rischio di inquinamento per le acque sotterranee, cimiteri.

2. Il Comune nel PI adotta preferenzialmente misure tali da:

- a) realizzare unità paranaturali, interposte tra gli impianti di depurazione e i corpi idrici ricettori o inserendo sistemi di fitodepurazione come trattamenti terziari;
- b) nella progettazione o nella riqualificazione dei sistemi di scarico di acque domestiche su suolo, in condizioni di assenza di rischio di contaminazione della falda, favorire la subdispersione a goccia, la subirrigazione, la filtrazione lenta intermittente in letto di sabbia e, in climi caldi, i vassoi fitoassorbenti, con l'accortezza di evitare stagnazione delle acque ed impaludamento del terreno, la fitodepurazione;
- c) prevedere in relazione all'incremento di popolazione nelle diverse A.T.O. il potenziamento dei sistemi di depurazione esistenti andando a privilegiare sistemi a basso consumo energetico come la fitodepurazione a flusso orizzontale.

Art. 79 – Azioni di mitigazione dell'illuminazione diffusa

1. Il Comune, nella progettazione o nella riqualificazione degli impianti d'illuminazione pubblica adotta misure atte a, al fine di diminuire l'impatto luminoso, anche a favore di un risparmio energetico, studiare un piano di illuminazione che regoli la diffusione luminosa degli agglomerati urbani, considerando il flusso complessivo.

2. Il Comune dota di proprio PICIL (piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso) ex LR 17/2009.

Art. 80 - Mitigazione dei processi di trasformazione sul microclima

1. Al fine di mitigare l'effetto dell'urbanizzazione e agire sui fattori che, a livello locale, possono interagire con il microclima, il Comune, nell'ambito del PI valuta l'opportunità di adottare un "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" che riporti una serie di norme per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone al fine di conferire alle tipologie vegetazionali presenti al loro interno un carattere ecologico funzionale;
- b) predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica in ambito urbano in grado di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde esterni al sistema urbano;
- c) per la progettazione delle nuove aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) dovranno essere sviluppati i seguenti indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati dalla presenza di nuove infrastrutture:
 - garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici,
 - limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
 - garantire, se possibile, accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili;
 - verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l'effetto noto come "isola di calore" dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di

calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione;

- considerare il verde, anche in ambiti montani, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

Art. 81 - Azioni di mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico

1. Il Comune in considerazione della presenza della autostrada promuove misure di monitoraggio e regolamentazione della circolazione per determinate categorie di veicoli. Ciò al fine di garantire idonee condizioni di qualità dell'aria esterna da concentrazioni di sostanze inquinanti presenti nell'aria (Biossido di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di carbonio, Ozono, Polveri di vario spettro dimensionale, Piombo).

2. Tali misure possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell'aria.

3. Il PI potrà adottare le seguenti misure atte a mitigare il sistema insediativo e ambientale paesaggistico:

- a) localizzare gli spazi aperti sopra vento rispetto alle sorgenti inquinanti;
- b) localizzare gli spazi aperti lontano dai "canali" di scorrimento degli inquinanti (edificio orientati parallelamente alle correnti d'aria dominanti);
- c) utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad esempio creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree critiche;
- d) schermare i flussi d'aria, che si prevede possano trasportare sostanze inquinanti, con fasce vegetali composte da specie arboree e arbustive efficaci nell'assorbire le sostanze stesse (valutare la densità della chioma, i periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento);
- e) utilizzare barriere artificiali, con analoghe funzioni di schermatura;
- f) localizzare gli edifici e gli elementi d'arredo degli spazi esterni, in modo tale da favorire l'allontanamento degli inquinanti, anziché il loro ristagno;
- g) ridurre le fonti di inquinamento all'interno dell'area del sito di progetto;
- h) introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d'aria trasportanti sostanze inquinanti;
- i) prevedere la massima riduzione del traffico veicolare all'interno dell'area, limitandolo all'accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con l'adozione di misure adeguate di mitigazione della velocità;
- j) prevedere la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in sede propria;
- k) mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi;
- l) disporre le aree parcheggio e le strade interne all'insediamento, percorribili dalle automobili, in modo da minimizzare l'interazione con gli spazi esterni fruibili.

Art. 82 - Mitigazione degli effetti del sistema dei trasporti

1. Nella progettazione dei nuovi assi viari o nella riqualificazione di assi viari esistenti il Comune:

- a) adotta l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ove possibile, e adegua i tracciati al naturale andamento del terreno ed evitando possibilmente viadotti e rilevati;
- b) prevede la previsione di attraversamenti sicuri (tombini, sovrappassi) per la fauna vertebrata;
- c) adotta per la realizzazione dei sottofondi, delle pavimentazioni in strade sterrate extraurbane, a riduzione della polverosità, rumorosità e manutenzione, l'impiego di materiali durevoli, quando possibile di recupero, garantendo il drenaggio verticale e laterale dell'acqua piovana;
- d) se si rileva, in sede di analisi specifiche, che negli agglomerati e nelle zone sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento del valore limite giornaliero per le polveri PM10, il Comune promuove per la viabilità di propria competenza misure di limitazione della circolazione per determinate categorie di veicoli. Tali misure possono essere modulate sulla base delle previsioni di miglioramento o peggioramento dello stato della qualità dell'aria;
- e) prevede di introdurre elementi naturali/artificiali con funzione di barriera ai flussi d'aria trasportanti sostanze inquinanti;
- f) prevede adeguate aree di sosta e di parcheggio, con relative misure di riduzione della velocità;
- g) prevede la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime, se possibile, in sede propria al fine di promuovere la mobilità sostenibile;
- h) mantiene una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi.

Art. 83 - Indirizzi e criteri per la gestione del verde pubblico e privato

1. Il comune potrà adottare un "Regolamento di sviluppo e gestione del verde" che riporti una serie di norme per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a. impianto e mantenimento di siepi, filari arborati e nuclei di vegetazione lungo il contorno degli edificati e al fianco delle strade urbane con utilizzo di specie arboreo-arbustive autoctone;
- b. realizzazione, in contesti urbani appropriati, di oasi naturali con specifica vocazionalità naturalistica e funzionale;
- c. predisposizione di interventi di riqualificazione naturalistica delle strutture sportive attraverso la realizzazione di aree verdi caratterizzate da unità vegetazionali in grado di assolvere ad un ruolo potenziale di incremento della connettività con gli altri sistemi del verde urbano l'obbligo di impianto di sistemi di siepi e alberature lungo le strade extraurbane e le infrastrutture localizzate presenti nel territorio l'obbligo l'impianto di unità vegetazionali idonee nelle aree intercluse di incrocio o di svincolo fra più strade.

2. Il PI per la progettazione delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) potrà sviluppare i seguenti indirizzi:

- a. accompagnare la progettazione da una relazione sui potenziali impatti derivanti dall'attuazione del Piano, sulle azioni introdotte per conseguire le mitigazioni/compensazioni e sugli accorgimenti scelti per ridurre gli impatti con descrizione delle componenti ambientali rilevanti, del territorio circostante, naturale e urbanizzato;
- b. precedere a progettazione esecutiva da una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:
 - caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc.;

- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'appezzamento...);
 - le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
 - gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
 - direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti.
- c. sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici potrà tendere a:
- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
 - il planivolumetrico dovrà sviluppare anche lo studio delle ombre portate al fine di consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
 - garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria e riscaldamento);
 - trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
 - predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
- d. verificare e attuare tutti gli interventi idonei a ridurre l'effetto noto come "isola di calore" dato da: la concentrazione di usi energetici (trasporti, produzione di calore), l'uso di materiali di finitura delle superfici con caratteristiche termofisiche sfavorevoli, la scarsa presenza di vegetazione e di specchi d'acqua; Alcuni di questi fattori potranno essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progettazione delle aree circostanti gli edifici;
- e. dare al verde non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

3. Per la gestione del verde pubblico e privato il PI potrà sviluppare i seguenti indirizzi:

- a. per la rigenerazione del paesaggio, completare e ristrutturare le alberature lungo le strade e nei viali tenendo conto delle tipologie e degli standard tipici già intrapresi nel territorio comunale. Raccordare i viali alberati e le fasce verdi con le aree di particolare pregio ambientale (macchie boscate, aree forestali, ambiti agricoli con presenza di siepi e boschetti agrari, buffer ripari), al fine anche di regolarizzare l'espansione urbana, che potrà essere orientata verso un incremento della connettività ecologica territoriale;
- b. considerare nella localizzazione e dimensionamento del verde i livelli funzionali con l'indicazione delle caratteristiche che ciascuno spazio verde deve avere; nello specifico indicare nel Piano del verde urbano e nel Regolamento del verde le specie botaniche arboree e arbustive, le tipologie di attrezzature e i criteri di dimensionamento;
- c. dare particolare cura al mantenimento del paesaggio agrario anche con riferimento al paesaggio storico nel quale mantenere la utilizzazione agricola o forestale

- insostituibile per le funzioni che svolge anche in favore del sistema urbano complessivo;
- d. prevedere che le zone umide e i versanti siano adeguatamente alberati nel rispetto delle norme vigenti;
 - e. in particolari zone ad alta densità edilizia e in degrado arredare e in parte mascherare con la posa a dimora di specie autoctone di alberi; tale indirizzo può valere anche per le strade rurali in terra battuta, ai muri in ciottoli, ai capitelli che sono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

Art. 84 - Indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile

Rif. Legislativo: Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»"

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

Art. 29.5 delle Norme del PTCP

Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

1. Il Comune in sede di PI al fine di rispettare le disposizioni di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo, potrà sviluppare i seguenti indirizzi e criteri per l'edilizia sostenibile:

- a) accompagnare la progettazione esecutiva delle aree previste in trasformazione (aree di espansione, aree dismesse o defunzionalizzate da recuperare) con una relazione descrittiva del sito in cui risultino evidenziate:
 - 1. caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, etc;
 - 2. contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti (viste sul panorama circostante, orientamento dell'apezzamento...);
 - 3. le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
 - 4. gli alberi sul sito o adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni;
 - 5. direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
- b) far garantire che, sulla base dell'analisi precedente, il tracciato delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici preveda un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 gennaio);
- c) prevedere che il planivolumetrico sviluppi anche lo studio delle ombre portate;
- d) garantire che il ricorso al verde non abbia solo valore decorativo ma possa essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.

2. Il Comune in sede di PI potrà dotarsi di un Regolamento per gli interventi edilizi orientato alla sostenibilità che sviluppi in particolare i seguenti temi:

- a) qualità ambientale esterna;
- b) risparmio energetico:
 1. progettare e realizzare gli edifici in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale, favorendo gli apporti energetici gratuiti e favorendo la creazione di un microclima salutare negli ambienti interni;
 2. mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria;
 3. progettare e realizzare gli edifici in modo da ridurre la dispersione di calore nelle pareti maggiormente esposte proteggendole dai venti invernali, senza impedire la ventilazione estiva;
 4. progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare l'apporto energetico gratuito del sole nel periodo invernale, pur non impedendo il controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo;
 5. progettare e realizzare gli edifici in modo da assicurare il raffrescamento estivo dell'edificio e diminuire la percentuale di umidità presente al fine di assicurare il benessere idrotermico nel periodo estivo, utilizzando la ventilazione naturale, senza impedire la protezione dai venti invernali.

3. Il Comune in sede di PI per quanto riguarda l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e risparmio delle risorse potrà adottare misure atte a:

- a) verificare la possibilità di introdurre una tecnologia singola o combinata, di produzione di energia termica ed elettrica, che sia sottoposta ad un'attenta analisi dei costi e benefici d'interesse pubblico di tipo ambientalmente compatibile, che tenga conto delle esternalità ambientali;
- b) promuovere l'utilizzo come combustibile a discapito del metano, a favore dell'uso di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili come l'irraggiamento solare, il vento, l'acqua, la geotermia, le biomasse, a seguito di uno studio di fattibilità tecnico-ambientale, che tenga conto delle caratteristiche bioclimatiche del territorio e dei cicli rigenerativi presenti;
- c) prevedere per i nuovi insediamenti l'installazione di fonti di energia rinnovabile quali il solare o l'impiego sviluppando in particolare la produzione di energie alternative quali l'installazione di impianti a pannelli solari a servizio degli impianti comunali, l'attivazione di progetti di produzione energia di fonte eolica o a biogas, la cogenerazione nelle nuove lottizzazioni e nei nuovi condomini;
- d) promuovere il soddisfacimento del fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili:
 1. Impiego di pannelli solari;
 2. Utilizzo di pannelli fotovoltaici;
 3. Impiego di sonde geotermiche;
 4. Utilizzo di pale eoliche;
 5. Utilizzo biomasse legnose e biomasse da rifiuti;
 6. Utilizzo di centraline idroelettriche;

- e) ridurre i consumi annuali d'acqua potabile degli edifici riutilizzando l'acqua piovana raccolta a fini non potabili;
- f) ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili e favorire l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse con l'impiego di materiali da costruzione con alto contenuto di materia riciclata e materiali di recupero;
- g) prevedere per i nuovi interventi edilizi o rilevanti interventi di ristrutturazione delle preesistenze la realizzazione di vasche di accumulo delle acque piovane anche ad uso irriguo.

4. Il Comune in sede di PI per quanto riguarda la qualità ambientale interna (salute e confort abitativo) ed esterna potrà adottare misure atte a :

- a) Promuovere l'impiego di materiali da costruzione naturale e di materiali con alto contenuto di materia riciclata;
- b) Incentivare l'illuminazione naturale;
- c) Progettare e realizzare tutti gli edifici in modo da ottimizzare lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort estivo;
- d) Riduzione e/o mitigazione della presenza di gas radon;
- e) Smaltire le acque reflue con sistemi di fitodepurazione.

5. Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.

6. Il PI potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

PRESCRIZIONI

7. Il Comune nel Piano degli interventi ai sensi dell'art. 2 del Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adotta misure atte a:

- a) favorire il risparmio energetico prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;
- b) introdurre disposizioni che incentivino economicamente progettazione e costruzione di edifici energeticamente efficienti;
- c) consentire lo sfruttamento del sole quale fonte di calore invernale come di minimizzarne gli effetti negativi durante la stagione estiva;
- d) rendere possibile lo scorporo dal calcolo della S.U. degli spessori delle pareti verticali ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e sfasamento termico ai sensi della normativa vigente;
- e) predisporre normativa nel rispetto del DLgs 192/05 "*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*" che integra le

disposizioni di cui sopra con la seguente: *“nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti edificio ed impianti necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti”*;

- f) rispettare i parametri prestazionali della certificazione energetica degli edifici come precisato dalla normativa vigente in materia.

8. Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, è fatto salvo quanto previsto dal “regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

**PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI**

Art. 85 – Validità dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Permessi di Costruire e delle D.I.A. approvati e/o efficaci alla data di entrata in vigore delle presenti NT

1. L'entrata in vigore del PAT non comporta la decadenza dei titoli edilizi già rilasciati per i quali si rileva un contrasto con le norme, purché i lavori siano iniziati entro i termini normativamente previsti. Gli stessi devono essere terminati ai sensi delle leggi vigenti.

Sono comunque garantiti i lavori inerenti i PUA approvati e convenzionati alla data di adozione del PAT e le varianti tramite SUAP il cui procedimento risulta già avviato prima dell'approvazione del PAT.

2. Sono sempre ammesse varianti di adeguamento al presente PAT ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 86 - norme transitorie

1. Il PRG vigente continua ad applicarsi sino all'approvazione del piano degli interventi per le parti di esso non incompatibili con il PAT.

2. Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte del previgente PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste, se compatibili con il PAT, fino alla nuova disciplina del PI da redigersi con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 87 – Norme di salvaguardia

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 norme per il governo del territorio, art. 18.

1. A seguito dell'approvazione del PAT, il PRG vigente acquista valore ed efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT stesso, ai sensi del 5° comma dell'art. 48 della L.R.11/2004.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L.R. 11/2004, il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- a) opere pubbliche in armonia con la VAS e/o previa verifica positiva di sostenibilità;
- b) per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- c) per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche; sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- d) in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione superiori al PAT riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opereranno automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo o adeguamento senza necessità di variante, salvo diversa disposizione.

3. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al PAT i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Art. 88 – Norme di salvaguardia del PTRC adottato

1. Le previsioni del PTRC adottato dalla Regione Veneto comportano per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia ivi previsto.

Art. 89 – Modifiche al PAT

1. Per l'adozione e l'approvazione di varianti dovranno essere seguite le procedure di cui alla LR 11/2004.

Art. 90 – Modifiche conseguenti a varianti legislative e programmazione superiore (PTRC - PTCP)

1. I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione del PAT modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiranno variante al PAT.

2. L'eventuale approvazione di strumenti urbanistici e/o territoriali sovraordinati, compresi i piani ambientali e paesistici, comporterà l'automatica variazione del PAT, salvo diversa disposizione e/o necessità di variante di adeguamento per definire il regime urbanistico delle aree modificate.

Art. 91 – Modifiche derivanti da errori di trascrizioni di vincoli esistenti

1. E' possibile modificare l'individuazione dei vincoli riportati negli elaborati grafici, solo se derivanti da trascrizioni errate e/o non conformi ai disposti di Legge. Tale modifica non costituisce variante al PAT.

Art. 92 – Rinvio finale.

1. Per quanto non normato dalle presenti norme si farà riferimento alle disposizioni statali e regionali vigenti, che prevarranno anche nel caso di contrasto con le norme e/o con le previsioni del PAT.